

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge per l'espurgazione dei porti — Reiezione di una mozione sospensiva — Parlano i deputati Angius e Casaretto, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei quattro articoli, e quindi dell'intero progetto di legge — Annunzio d'interpellanze del deputato Sineo — Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Genova di contrarre un mutuo — Interpellanze del deputato Carquet relativamente ad una sentenza del tribunale di prima cognizione di Albertville contro un causidico di quella città — Risposte e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — Approvazione di un ordine del giorno motivato proposto dall'interpellante — Discussione generale del progetto di legge per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile — Proposizione del deputato Brofferio — Proposizione sospensiva del deputato Arnulfo — Opposizione ad essa dei deputati Brofferio, Tecchio relatore, e Guiglianetti — Reiezione — Approvazione della proposta del deputato Brofferio — Emendamento del deputato Demarchi e Mellana all'articolo 1 — Approvazione dell'articolo emendato e degli articoli 2 e 3 — Aggiunta del deputato Sineo — Osservazioni dei deputati Galvagno e Deviry e del ministro suddetto — Approvazione degli articoli 4 e 5, e quindi dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, ed espone il seguente sunto di petizione ultimamente presentata alla Camera.

5214. Lanfrà di Francesco, sotto-segretario e catastaro della civica amministrazione di Ventimiglia, allegando di aver eseguiti vari lavori che propriamente a lui non spettavano, chiede dal Governo un qualche compenso, poichè quel comune, attese le continue spese a cui va soggetto, non sarebbe in grado di remunerarlo.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESCAVAZIONE DEI PORTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'escavazione dei porti dello Stato (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1771), ma avverto la Camera che fu presentata una domanda dal municipio di Genova affinché venga sospesa la discussione di questo progetto e ritardata almeno sino a lunedì.

Io interrogherò quindi la Camera se voglia aderire a questa istanza e passare immediatamente alla discussione del Codice di procedura civile.

CASARETTO. Mi pare che non sarebbe il caso di aggiornare la discussione di questa legge, la quale è urgente; si tratta di fare dei lavori i quali nella cattiva stagione si eseguono assai malagevolmente. Sono ancora da dare tutti gli appalti, cosa che richiede un certo tempo, e quindi converrebbe discuterla subito, tanto più che credo non possa dare luogo a gravi dibattimenti.

PRESIDENTE. Io non faccio che interpellare semplicemente la Camera, lasciando ad essa il decidere.

ZIRIO. Io faccio osservare che questa legge interessa non solo Genova, ma la Sardegna e la Liguria, di modo che mi pare che sarebbe bene discuterla immediatamente perchè di somma urgenza i lavori a cui s'intende provvedere.

PRESIDENTE. Coloro che vogliono che sia aggiornata la discussione del progetto di legge sull'escavazione dei porti dello Stato sono pregati di alzarsi.

(La Camera non approva.)

Il deputato Angius ha facoltà di parlare.

ANGIUS. Io non voglio fare la menoma contraddizione a questo progetto, da che sono tanto lungi, che anzi io lo suffragherò col mio voto, perchè ne riconosco la somma utilità e, dirò meglio, la necessità, la quale dev'essere evidentissima a tutti. Solo voglio pregare l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici acciò, quando i lavori d'urgenza su i principali porti della prima categoria gli permettano volger l'opera su quelli di seconda che hanno maggiore importanza, si ricordi di uno dei porti secondari della Sardegna, il quale la nostra marina vorrebbe reso idoneo ai suoi bisogni, e indicherò il porto di Tortoli.

Il signor ministro non può ignorare che nel 1851 dal ministro allora della marina, l'onorevole Cavour, secondando i voti miei, che operava anche sollecitato dal benemerito vescovo dell'Ogliastra, era mandato uno degli ufficiali della real marina per farvi degli studi, e che dalla relazione dell'ufficiale all'ammiragliato si accertava l'utilità di provvedere a quel punto del litorale sardo, e si riconosceva la facilità di restituire all'antico ufficio il bacino di Tortoli, il quale fu un ampio porto ne' tempi antichi, e poscia, per il movimento delle arene che si formarono in una lunghissima duna avanti la sua imboccatura, diventò uno stagno, e rese insalubre quella regione; si accertava che era ancor tanta la profondità delle sue acque che potevano bastare a battelli di più di 200 tonnellate; che si poteva renderlo comodo a legni di maggiore portata scavandolo; che la scavazione era agevole perchè non si troverebbe altro che sabbia e fango, e che nell'indicato lungo banco di arena là, in certo punto, dove

esso era men largo si poteva rompere per un sufficiente passaggio alle navi, e che per questi ed altri lavori non era chiesta una gran somma, massime che avrebbero contribuito non solo i cittadini di Tortoli, ma anche tutti i comuni della provincia interessati all'apertura del porto.

Quanto l'apertura di quel porto sia per giovare non solo al commercio della ricchissima provincia dell'Ogliastra (la dico ricchissima per le sue naturali produzioni, non essendo altra regione nell'isola più favoreggiata dalla natura), ma anche alla nostra e alla generale navigazione, è cosa tanto evidente che non bisogna di spiegazioni. Nel secondo rispetto basta un solo sguardo sopra il lato orientale dell'isola, importuoso, mancante di seni e ricoveri anche ai legni minori, sponda veramente inospitale, perchè s'intenda con quanta ragione si domandi al Governo che provveda, meno forse dagli Ogliastrini, i quali difficilmente possono commerciare, che dai navigatori genovesi, i quali, scorrendo per il Tirreno, se sieno sbattuti dalle procelle e abbisognino di sostare per avarie, sentono dolorosamente l'assenza di quel comodo.

Io spero pertanto che il signor ministro satisferrà a questo voto de' nostri navigatori beneficando insieme quella provincia, dalla quale lo Stato può proccacciarsi molti vantaggi, se vi attivi meglio l'industria agraria e la coltivazione delle innumerevoli miniere che si conoscono ne' suoi monti che sono i più metalliferi.

Forse il signor ministro immaginava quando io sorsi a parlare che avrei ripetuto per la quinta volta le mie istanze per finirla d'una volta col progetto del porto di Bosa, lavoro senza fine, se potesse dirsi lavoro. Se mi fosse stato lecito, l'avrei fatto, a rischio ancora di essere tacciato d'uomo importunissimo; ma mi vietava la tesi presente, in cui si considera la scavazione dei porti principali non le opere d'arte per assicurarli contro le onde delle procelle; se avessi osato, giustamente mi si sarebbe opposto di escir dall'orbita della questione. Ma, quando mi è sovvenuta l'idea del porto di Bosa, mi siano concesse poche parole per dire che, se, come già fece per il porto di Tortoli il ministro della marina, fatto avesse per quello di Bosa il ministro dei lavori pubblici, voglio dire che, se gli studi per le opere marine di quel porto si fossero commessi ad un intelligente ufficiale di marina, non si aspetterebbe ancora dopo quattro anni di vederne compito il disegno da un ingegnere che può ignorare le cose di mare.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io ho pochissime cose da rispondere all'onorevole preopinante: gli dirò dunque che non solo dopo che siano compiuti i lavori per la riduzione a profondità normale dei principali porti dello Stato, ma anche nel periodo durante il quale si procede a questi lavori, il Governo è in facoltà di prescrivere all'appaltatore che vada a lavorare anche nei porti secondari.

Vedrà infatti all'articolo 21 che è in facoltà al Governo di far praticare escavazioni nei porti secondari tanto di terra ferma quanto di Sardegna, dove ciò crederà opportuno e necessario, ai prezzi dianzi stabiliti.

Ed a tale oggetto sono nel capitolato date tutte le disposizioni, e sono fissati i compensi che deve pagare lo Stato all'appaltatore pel trasporto che deve fare de' suoi mezzi di escavazione da un luogo all'altro; dimodochè è lasciato libero al Governo di provvedere per qualunque porto. Quando adunque siasi presa una determinazione sul porto di Tortoli, se occorrerà d'impiegare qualche macchina in quel porto, ve la manderemo.

CASARETTO. Io non voglio fare che una semplice osservazione.

Uno dei principali scopi per cui si desidera lo scavo dei porti, e principalmente quello di Genova, è questo, che i bastimenti possano accostarsi più agevolmente alle calate ed ai magazzini affine di risparmiare sulle spese che riguardano il movimento delle merci, le quali spese in fin dei conti vengono sempre a ricadere a carico dei consumatori.

Egli sarebbe in questo modo e con questo risparmio specialmente che i contribuenti potrebbero indennizzarsi in parte delle spese che si faranno per questo sfondo dei porti. Ora osservo che la profondità normale che il Ministero ha creduto di dare al porto di Genova intorno alle calate sarebbe insufficiente per ottenere questo scopo. Infatti essa non sarebbe che di quattro metri, cioè di dodici piedi, e con questa profondità non si potranno accostare alle calate se non che i più piccoli fra i bastimenti di lungo corso, giacchè noi abbiamo dei bastimenti i quali hanno sei metri e mezzo di immersione, e le grosse navi americane giungono sino a dieci metri; ed a questa profondità è ancora necessario di aggiungere quella che è necessaria acciocchè i bastimenti possano convenientemente galleggiare.

Veramente, secondo il capitolato, il Ministero si riserva la facoltà di fare un maggior sfondo nel porto; ma vi sarebbe però da osservare che, siccome vi sono molte spese generali, e specialmente di meccanismi, se queste spese si dovessero ripartire sopra una nuova massa di lavori più grandi, certo l'impresario potrebbe fare migliori offerte. Tuttavia, siccome credo che è urgente di cominciare questi lavori, non intendo punto di mettere incagli a questa legge; non ho detto questo se non che in via di osservazione, sperando che il Ministero nel progredire dei lavori si convincerà della necessità che vi è di scavare il porto, specialmente intorno alle calate, ad una profondità maggiore di quattro metri.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La profondità che è fissata tenersi presso tutti i punti di approdo non è la profondità normale di tutto il porto.

Il fondo normale del porto è stabilito a maggiore profondità; questa è portata ora a sei, ora a sette metri, secondo la località, ed è anzi prescritto che debbano provvedersi dei macchinismi opportuni per ottenerla. Del resto, quand'anche fosse tassativamente stabilito di portare vicino alle calate la profondità ad una maggiore misura, non sarebbe mai quello che potesse indurre a fare offerte più larghe. Il capitolato è già misurato su tale somma che può dare luogo ad una buona speculazione, e l'aumentare la profondità vicino alle calate non gioverebbe gran fatto per condurre il porto ad una profondità normale.

Vicino poi agli scali bisogna scavare colla massima cautela e parsimonia, perchè senza questo si corre rischio di rovinare le opere. È prescritta una profondità moderata, salvo a vedere se si possa ottenerne una maggiore senza che l'opera ne scapiti, nel qual caso anzi per maggiore cautela è messo a carico dell'appaltatore il pericolo che vi potrebbe essere di danno alle opere medesime.

Queste sono precauzioni che si prendono in tutti i porti. **ZIRIO**. Io non intendo di impugnare la legge, ed anzi l'approvo.

Scorgo dalla relazione che uno dei membri della Commissione, che credo essere l'onorevole mio amico Bonavera, ha sollevato il dubbio se il capitolato annesso alla legge impedisca all'amministrazione di fare degli appalti particolari per gli scavi di sabbie ed altre materie che possono praticarsi sul lido del mare che sta di fronte ad alcuni porti.

La Commissione ha risposto che questa legge non sarebbe d'ostacolo; io desidererei che il signor ministro confermasse

questa dichiarazione della Commissione per evitare all'occorrenza ogni difficoltà che potrebbe insorgere nell'esecuzione di questa legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Poichè lo vuole, lo confermo; ma mi pare evidente che, trattandosi di un'impresa di scavo con macchine a vapore, queste non possono essere applicate a scavare la terra sul continente; io non posso intenderla altrimenti.

ZIRIO. Mi pare che la domanda di una esplicita adesione ministeriale alla risoluzione dell'accennato dubbio fatto dalla Commissione non fosse senza scopo, dacchè la Commissione ebbe ad occuparsene, ed il signor ministro non si affrettò di esternare il suo sentimento conforme. Ma, siccome ora lo ha fatto di buon grado, così non occorrono osservazioni ulteriori. Io voterò dunque in favore della legge.

CASARETTO. Accetto la dichiarazione del signor ministro che il fondo normale intorno alla calata non sarà limitato solamente a quattro metri, ma che in progresso di tempo il Ministero studierà ai mezzi di poterlo portare a quella maggiore profondità che è richiesta dall'immersione dei nostri bastimenti, affinchè essi possano avvicinarsi alla calata e ai magazzini.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Dove si potrà.

ROSSO, relatore. Il dubbio mosso dal deputato Zirio era stato realmente espresso anche nel seno della Commissione dall'onorevole Bonavera; ma parve alla Commissione che già fosse convenuto che le opere cadenti in questo appalto non si possono eseguire altrimenti che con macchine a vapore, le quali è impossibile di accostar di tanto alla sponda che possano fare concorrenza ai lavori che si potrebbero eseguire con pale a mano o con macchine di egual natura; cosicchè sarà sempre in facoltà dell'amministrazione di appaltare altri parziali scavi qualora ne occorresse il bisogno.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuno che chiegga la parola, consulterò la Camera per sapere se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora chiederò alla Camera se voglia che si dia lettura del capitolato.

Voci. No! no!

ROSSO, relatore. Faccio osservare alla Camera che il capitolato contiene solo prescrizioni tecniche ed istruzioni solite darsi in tutti gli appalti di opere pubbliche, per cui se ne potrebbe forse per brevità di tempo omettere la lettura.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Siccome la Camera non intende che se ne dia lettura, leggerò l'articolo 1:

« Il ministro dei lavori pubblici farà procedere all'escavazione dei porti dello Stato mediante un'impresa data in appalto in base del capitolato unito alla presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La somma che a tenore del detto capitolato e secondo il procedere dei lavori si renderà necessaria per far fronte alla spesa di escavazione per i porti di prima categoria in ciascuno degli otto anni che dura l'impresa sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in speciale categoria, sotto il titolo *Scavazione a profondità normale e manutenzione del fondo dei porti di prima categoria*. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le quote di concorso in detta spesa per lo scavo dei porti di prima categoria, a cui a termine di legge sono chiamate le provincie, città o borgate, saranno versate nelle

casce delle regie finanze, e verranno stanziata in apposita categoria del bilancio generale attivo. »

(È approvato.)

« Art. 4. La spesa che dovrà sostenere lo Stato per il concorso a termine di legge nelle scavazioni dei porti di seconda categoria verrà stanziata in apposito articolo della categoria del bilancio dei lavori pubblici, intitolata *Concorso dello Stato nei lavori da eseguirsi nei porti di seconda categoria*. »

(È approvato.)

Si passerà alla votazione della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	105
Maggioranza	55
Voti favorevoli	100
Voti contrari	5

(La Camera adotta.)

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Bramerei di fare un'interpellanza al signor ministro dei lavori pubblici in occasione del decreto inserito nel supplemento della gazzetta ufficiale di ieri concernente lo scalo della ferrovia di Novara. Domanderò al signor ministro se debbo fare subito quest'interpellanza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non so a che cosa si riferisca l'interpellanza; so solo che essa riguarda lo scalo, ma non conosco il soggetto della questione. Il Governo ha adempiuto all'incarico che aveva di determinare il sito di detto scalo, dopo aver proceduto, come era determinato dall'articolo 7 del capitolato di concessione.

SINEO. Presenterò alcune osservazioni alla Camera ed ai ministri onde venire alla conclusione che questo decreto non corrisponde alla legge; che quindi non si è adempiuto al voto della medesima; che questo decreto produce molti danni, ai quali il Ministero è ancora in tempo di riparare; che i motivi che precedono il decreto sono fondati sopra molti errori, i quali, rettificati, potranno persuadere il Ministero dell'opportunità di cambiare la sua determinazione. Se debbo esporre adesso queste osservazioni, lo farò.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. È meglio che si fissi un giorno.

SINEO. Domani.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Se volesse portare questa questione a lunedì o dopo la discussione del Codice, io vi acconsentirei.

SINEO. Ma sarà difficile che allora la Camera sia in numero. Pare che non si possa differire oltre a domani. Io mi limiterò a brevi osservazioni, e le farò nell'incominciare della seduta di domani.

Voci. No! no!

SINEO. È una circostanza speciale la quale può indurre anche il Ministero a sentire le mie osservazioni prima, perchè domenica si raduna la società, e questa interpellanza potrebbe avere influenza sulle sue deliberazioni; quindi io chieggo che non si differisca oltre domani.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda fissare per domani le interpellanze del deputato Sineo.

(Sono fissate a domani.)

CARQUET. J'ai également une courte interpellation à adresser à monsieur le ministre de grâce, de justice et des cultes; je prie la Chambre de vouloir me permettre de faire cette interpellation quand monsieur le ministre sera présent

ou tout au moins de la mettre à l'ordre du jour. Cette interpellation concerne la liberté de conscience.

PRESIDENTE. Credo che il signor ministro di grazia e giustizia non tarderà a venire.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI GENOVA A FARE UN IMPRESTITO.

RICCI VINCENZO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge sul prestito della divisione di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1900.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO CARQUET SOPRA UNA SENTENZA PRONUNZIATA IN SAVOIA PER RI-FIUTO AD ATTI DI CULTO.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro di grazia e giustizia, il deputato Carquet ha la parola intorno all'interpellanza che intende di fare.

CARQUET. Je dois interpeller le Gouvernement, et spécialement monsieur le ministre chargé des affaires de la justice et des cultes, à l'occasion d'un fait qui s'est passé récemment à Albertville en Savoie.

Il s'agit de la liberté de conscience, qui est un besoin de notre civilisation, une garantie de notre régime constitutionnel et un principe sanctionné par les dispositions formelles écrites dans nos lois positives.

Voici les faits.

PRESIDENTE. Prima che entri nel merito, pregherei il deputato Carquet di sentire se il signor ministro intenda di tosto rispondere.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Je préférerais qu'on attendit après la votation de la loi proposée sur le Code de procédure.

CARQUET. L'on faisait déjà l'observation à propos d'une interpellation que M. Sineo voulait adresser à monsieur le ministre des travaux publics, qu'alors peut-être la Chambre ne serait plus en nombre. Si la Chambre ne veut pas entendre aujourd'hui même mon interpellation, je la prie de vouloir bien la mettre à l'ordre du jour de demain, comme on a fait de celle énoncée par l'honorable M. Sineo.

Voci. Parli! parli!

CARQUET. Les faits que j'annonçais tout à l'heure, je les cite à regret, car il sont en grande partie imputables à un président de tribunal, que des rapports personnels m'ont fait connaître comme un excellent citoyen, comme un magistrat recommandable. Malheureusement, quelques fonctionnaires (je ne sais trop comment dire cela) bien intentionnés, sans doute, mais habitués à regarder à leurs pieds l'étroit sentier qu'ils ont battu pendant plus de trente-deux ans, n'ont pu encore apercevoir que d'un coup-d'œil furtif le nouvel horizon politique et social qui nous entoure depuis mars 1848.

Suivant des usages reçus dans quelques villes de la Savoie, certains corps moraux ont le privilège honorifique de porter le dais dans les grandes processions du culte catholique. A Chambéry ce sont les jeunes avocats nouvellement admis à la patrocine, à Moutiers le Conseil municipal, à Albertville le collège des procureurs.

Le 25 mai dernier, monsieur le président du tribunal, dans une note écrite, envoyée par le concierge, faisait savoir aux intéressés, en rappelant leur privilège, qu'il avait désigné pour en jouir, dans la solennité du surlendemain, quatre procureurs, au nombre desquels se trouvait M. Andrier. Celui-ci refusa sans phrases, sans commentaires, et s'abstint. Quels étaient les motifs de son abstention, personne, depuis que la sainte inquisition n'existe plus, n'a le droit de s'en enquérir. Était-ce par un saint respect, par un sentiment de dévotion exquise, ou par froideur ou défaut de foi, peu importe.

Je suis disposé, quant à moi, à respecter dans tous les cas sa décision, parce qu'il aurait agi loyalement suivant ses convictions, noblement suivant les impulsions de son cœur, malgré l'intimidation, malgré les séductions de la vanité ou de l'intérêt. Nonobstant cela, par jugement du 27 mai dernier, le tribunal d'Albertville, réuni à huis-clos, condamna M. Andrier à une suspension de quinze jours. (*Segni di sorpresa*) La condamnation se fonde sur l'article 39 de l'arrêt réglementaire du 17 novembre 1817 de l'ancien Sénat de Savoie, article qui ne statue pas autre chose sinon que les procureurs sont soumis à la juridiction disciplinaire des tribunaux, et qu'ils peuvent être suspendus pour manquement à l'office, pour faits d'improbité et d'indécence.

Voilà donc un citoyen atteint de condamnation pénale, privé de la jouissance de sa propriété, pour n'avoir pas fait un acte extérieur de culte, pour avoir manqué une pratique de dévotion, mieux que cela, pour n'avoir pas joui d'un privilège que monsieur le président du tribunal voulait bien lui reconnaître, mais que Dieu ne reconnaît pas. (*Sensazione*)

Quoiqu'ils fassent loi entre les parties sur le point en litige, le jugement et les arrêts sont du domaine public, et sont soumis à la critique. Cependamment je n'entrerai pas dans l'examen de celui-ci, parce que le ministre que j'interpelle y est étranger, et que d'ailleurs il convient à cette Chambre de s'occuper des intérêts généraux de préférence aux intérêts particuliers. Qu'il ne soit donc plus question ni du tribunal d'Albertville, ni de M. Andrier; leurs débats ne forment point l'objet de mon interpellation, ils m'en ont seulement fourni l'occasion.

En effet, messieurs, l'opinion publique dans cette partie de la Savoie a été vivement émue et alarmée.

L'on se demandait si, parce que la religion catholique est la religion de l'Etat; si, parce qu'elle est digne de toute notre vénération, nous en viendrions à mettre le catéchisme dans la collection des actes du Gouvernement; si nous n'étions pas sur une voie qui conduit en arrière vers les Constitutions de 1770; si nous ne revenions pas, comme en France dans le siècle dernier, aux billets de confession et du *satisfecit* du curé, obligatoires pour les fonctionnaires publics; car, après tout, l'assistance aux offices divins et la pratique des sacrements sont des usages bien plus généraux, bien plus anciens, bien plus respectables que celui de porter le dais à la procession. Inutile de dire que, tout en croyant opportun de calmer ces appréhensions exagérées, je ne les partage pas; aussi je parle non du passé, mais pour l'avenir d'une manière générale et au seul point de vue des principes.

Un fonctionnaire est-il obligé civilement et par législation à pratiquer un acte quelconque de culte extérieur? Peut-il y être obligé par un ordre de son chef dans la hiérarchie laïque? La volonté de l'homme ne pouvant suppléer celle de la loi, et l'autorité du supérieur étant circonscrite dans le cercle de ses attributions, comme dans le cercle des fonctions civiles du subordonné, il est évident que la deuxième question n'a point d'autre solution que la première.

Or, une loi imposant des obligations pareilles n'existe pas. Je mets à part, bien entendu, les premiers titres des Constitutions de 1770 et un règlement pour le cérémonial du 4 mai ou 4 juin 1816.

Ce dernier même n'a pas été publié en Savoie et n'y a jamais été obligatoire.

En reconnaissant la religion catholique pour religion de l'Etat, le législateur n'a point entendu faire abstraction de sa propre autonomie.

Il a voulu rendre un solennel hommage au sentiment religieux, sans cependant soumettre son organisation intérieure à la discipline catholique, sans mettre, comme l'on dit, l'Etat dans l'Eglise. Au contraire, il a spécialement toléré l'exercice des cultes dissidents; c'est ce qui forme la liberté des cultes, liberté limitée dans un intérêt d'ordre public, car il s'agit ici de la pratique extérieure des cérémonies d'un culte non officiel.

Mais la liberté de conscience, c'est-à-dire celle du libre examen, celle de la croyance individuelle avec la faculté de s'abstenir suivant ses convictions, est restée entière, absolue, la loi n'a pas voulu s'immiscer dans le for intérieur de la conscience, elle l'a laissé sous la dépendance exclusive d'un juge supérieur.

A supposer qu'il existe une loi écrite ou coutumière, obligeant un citoyen à un acte personnel du culte extérieur, cette loi aurait été révoquée, d'abord par un article trop souvent oublié, l'article 81 du Statut, suivant lequel toutes les lois contraires au présent Statut sont formellement abrogées. Elle eut encore été révoquée ensuite par la loi du 19 juin 1848, statuant que les différences de religion ne peuvent former une exception à l'exercice des droits civils et politiques, ni à l'admissibilité aux fonctions publiques.

Si donc un citoyen est admissible à un emploi, malgré ses opinions religieuses, évidemment il ne pourrait pas davantage en être écarté ou suspendu pour cause de dissentiment religieux.

Méconnaître ce principe une seule fois, ce serait s'obliger logiquement à aller beaucoup plus loin; et la logique, messieurs, n'est pas seulement une loi des esprits sensés; c'est aussi une force morale, qui à la longue entraîne les hommes là où ils n'auraient jamais cru d'arriver.

Il nous faudrait, pour être logiques, aller jusqu'au bout en commençant par la révocation de notre édit de Nantes, c'est-à-dire par l'abolition de l'article 1 du Statut, et en finissant par une nouvelle expédition dans les vallées Vau-voises.

Sans doute, ces énormités sont impossibles, je le sais, mais je ne vous les mentionne que pour faire sentir ce qu'il y aurait d'anormal et de peu digne dans la conduite d'un Gouvernement qui dirait: je reconnais tel principe, dans certains cas; mais je me garde bien d'appliquer ce même principe dans ses autres conséquences parce qu'elles seraient odieuses et ridicules.

Pénétré de la conviction que notre Gouvernement partage les idées libérales et de tolérance, qui sont l'opinion de toute cette Chambre et l'opinion de l'immense majorité du pays, je lui demande une manifestation solennelle et je lui pose cette question:

La justice émane du Roi, dont monsieur le ministre de la justice et des cultes est le premier organe en cette partie. Or je lui demande si, dans son opinion, un fonctionnaire d'un ordre quelconque, civil, judiciaire ou administratif peut être forcé par une loi, ou par un ordre supérieur, à faire un acte personnel de religion, une pratique du culte; si l'o-

mission peut être considérée comme une action repréhensible en face de la loi, et le soumettre à une répression pénaale.

Le Gouvernement a auprès de chaque tribunal des agents qui dépendent de lui; je lui demande si, dans le cas que la liberté de conscience doive être à l'avenir efficacement protégée contre des abus d'autorité, contre l'erreur d'un pouvoir quelconque, je lui demande si ce ne serait pas le devoir de ces agents du Gouvernement d'user des moyens que la loi leur donne, soit par réquisition, soit par appel, pour faire prévaloir les droits sanctionnés par nos lois publiques et par nos lois privées. (*Segni di approvazione*)

BON-COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia*. Il modo con cui l'onorevole deputato Carquet ha conchiuso la sua interpellanza rende facile assai la mia risposta, giacché io non esito più di quello che ha potuto esitare egli stesso nell'ammettere pienamente, interamente ed in tutte le sue conseguenze il principio della libertà di coscienza. Tengo per fermo che nessun cittadino possa mai essere né costretto, né impedito a fare un atto qualunque non proibito dalle leggi, e che emani dalla sua fede o non fede religiosa; che noi non abbiamo qualità per imporre una religiosa credenza; che noi non abbiamo facoltà di ricercare o l'incredulità o lo scetticismo.

Ma, non essendo ora il caso d'intavolare discussioni sopra considerazioni generali, vengo a questo caso di pratica applicazione, e dirò che in ogni luogo dove esistono gli usi a cui accennava l'onorevole deputato, sta in facoltà di coloro che debbono intervenire a questa funzione religiosa il cessare da questo uso e l'introdurre una diversa consuetudine.

Io ammetto che, finché sta quest'uso, se taluno di coloro che appartengono al collegio che interviene alla cerimonia religiosa vi si ricusi, o perché professi un'altra religione di quella dello Stato, o anche, senza professarne un'altra, perché la sua coscienza gli impedisca di assistervi, lo Stato e le potestà pubbliche non hanno nulla da dire e da vedere in questo caso.

Quanto alla fattispecie di cui mi ha intrattenuto l'onorevole Carquet, egli ha prevenuto la mia risposta, allorché ha accennato che non era il caso qui di occuparsi della sentenza del tribunale. Io conobbi prima questa sentenza nei giornali, e fu mia cura procurarmene esatti raggugli, affine di esaminare se alcunché vi fosse da provvedere, ed ho rilevato che era passato quel termine in cui si fosse potuto recare una riparazione, e che per conseguenza, qualunque essa avesse potuto essere, non ci sarebbe stato nessun esatto da fare, né al Ministero pubblico, né ad altri. Ma tuttavia a me non pare conveniente che la Camera debba restare sotto l'impressione delle parole dell'onorevole deputato Carquet, giacché la sentenza del tribunale d'Albertville non è concepita in senso di punire il rifiuto di intervenire ad un atto di religione, ma nel senso di punire un'inconvenienza commessa verso il tribunale; e, perché la Camera vegga meglio di che si tratta, leggerò i motivi della sentenza, dalla quale si riconoscerà come non sia il caso di questione religiosa, e non si sia per conseguenza applicata alcuna disposizione disciplinare che miri a costringere un cittadino ad un atto di religione.

La conclusione è questa:

« Le tribunal, considérant que des faits exposés, et connus sincères par monsieur Audrier, il ressort, entre autres, à la charge de ce dernier, un manquement grave soit au président, soit au tribunal, un acte d'indiscipline et un manquement à la décence dans la circonstance d'une solennité religieuse.

« En conséquence, prononce contre monsieur Andrier la peine de la suspension des fonctions de procureur pendant 15 jours. »

BERTOLINI. Allega il fatto.

DEVIRY. Legga tutta la sentenza.

CARQUET. Je la lirai moi-même.

BON-COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia.* Se vogliono sentire tutta la sentenza, io la leggo. Non ne dava subito comunicazione, perchè mi rincresceva di occupare il tempo della Camera in questa discussione.

Ecco come è concepita :

« Oui l'exposé fait par monsieur le président en ces termes, en présence de monsieur Andrier appelé à la barre huis-clos :

« D'après l'usage existant dans cette ville, dès l'organisation des tribunaux, que quatre membres du collège des procureurs, désignés par le président, portent le dais à la procession de la fête-Dieu, nous avons désigné pour la solennité du jour d'hier entre autres, monsieur Andrier. (*Si ride*)

« Nous en avons dressé la note, et avons fait prévenir chacun d'eux par le concierge de ce tribunal à qui nous avons recommandé de faire apposer par les dénommés leur signature en marge, comme témoignage que chacun avait été avisé.

« Monsieur Andrier a été le seul qui ait refusé d'apposer sa signature, nonobstant que nous ayons envoyé une seconde fois le concierge auprès de lui, pour l'inviter à l'y apposer à l'exemple de ses collègues.

« Le jour d'hier, dans l'acte de la procession, les trois collègues de monsieur Andrier prirent le dais des mains de trois membres de la confrérie des pénitents, qui avec un quatrième, l'avaient porté dès l'église jusqu'au bas d'icelle à l'entrée dans la grande rue. Monsieur Andrier laissait porter le quatrième support du dais par un pénitent. (*Ilarità*)

« Nous ne pûmes voir avec indifférence cette incongruité de la part de monsieur Andrier, et bientôt nous lui fîmes dire par l'un des huissiers qui précédaient le tribunal en corps qui était à la suite du Saint-Sacrement, de faire comme ses collègues, et de relever le pénitent. Cependant la procession marchait, et monsieur Andrier ne s'inquiéta pas de ce que nous venions de lui faire dire. (*Nuova ilarità*)

« Nous dépêchâmes encore alors auprès de monsieur Andrier le même huissier, avec ordre de lui dire de se rendre avec ceux de ses autres collègues qui étaient à la suite du tribunal.

« Monsieur Andrier prit ce dernier parti. Nous dûmes alors faire prier par l'huissier un des autres procureurs d'aller relever le pénitent, et le procureur s'empessa d'adhérer à l'invitation.

« Ces faits du jour d'hier ne sont pas ignorés de vous, messieurs les membres du tribunal; ils se sont passés sous vos yeux, et vous en avez été justement surpris.

« La conduite de monsieur Andrier présente un cas d'indiscipline grave, et a été en même temps, dans la circonstance solennelle, très-peu décente.

« Il y a plus : nous vous dirons qu'elle a été préméditée. Pour le démontrer, nous vous rappellerons que l'année dernière, à l'occasion de la même fête, nous avions déjà désigné monsieur Andrier pour le port du dais, que celui-ci, bientôt après l'avis qui lui en fut donné, se rendit auprès de nous et demanda à être dispensé d'assister à la cérémonie.

« Lui ayant demandé s'il avait des motifs plausibles, il

nous répondit que c'était pour lui une servitude, qu'il ne voulait pas s'y soumettre et qu'il n'aimait pas ces cérémonies.

« Pressé de nous dire s'il parlait pour plaisanter, il osa répondre que c'était très-sérieusement qu'il le disait, en ajoutant que ces cérémonies (port du dais par les procureurs) ne se faisaient pas ailleurs. Nous dûmes alors faire une remontrance sévère à monsieur Andrier (*Oh ! oh !*), en lui faisant en outre observer que lui procureur, l'un des derniers venus, ne ferait pas changer l'ordre des choses établi et qu'il eût à remplir l'objet de la mission indiquée. (*Movimenti di sorpresa*)

« Le temps n'ayant pas permis que la procession eût lieu, monsieur Andrier n'a pas eu l'occasion de se montrer, comme il l'a fait le jour d'hier qui a été celui du couronnement quasi scandaleux de ses antécédents. (*Risa*)

« Le tribunal a le droit de surveillance sur les procureurs et de leur infliger, en cas de manquement, des peines disciplinaires, aux termes de l'article 39 de l'arrêt réglementaire du Sénat de Savoie, en date du 17 novembre 1827.

« Monsieur Andrier ayant été ensuite interpellé s'il avait quelques observations à faire, soit contre l'exposé, soit pour se justifier, a déclaré qu'il reconnaissait l'exposé sincère, et qu'il n'avait rien à dire.

« Sur quoi,

« Le tribunal, considérant que des faits exposés, et reconnus sincères par monsieur Andrier, il ressort entre autres, à la charge de ce dernier, un manquement grave, soit au président, soit au tribunal; un acte d'indiscipline et un manquement à la décence dans la circonstance d'une solennité religieuse.

« En conséquence,

« Prononce contre monsieur Andrier la peine de la suspension de ses fonctions de procureur pendant quinze jours. » (*Movimenti diversi*)

Parmi, che dal complesso di questi atti risulti un'inconvenienza; vi era un avviso del tribunale, nè il signor Andrier si doveva rifiutare di apporre anche la sua segnatura. Era suo obbligo di presentarsi in seguito dal presidente del tribunale e dire il motivo per cui non voleva intervenire.

È dunque questione di una mancanza di rispetto, di una inconvenienza. Del resto, se non intendeva di acquetarsi al giudizio che era stato pronunziato, doveva provvedersi in appello, giacchè questo stesso articolo che è stato citato dice che si fa luogo all'appello nel termine ivi fissato.

Il ricorso non essendo stato portato al magistrato, non credo che si voglia ora portare alla Camera.

Ciò stando, mi pare che non sia il caso di maggiormente occuparci qui di tal questione.

CARQUET. Je suis heureux de pouvoir m'entendre avec monsieur le ministre sur deux points principaux.

Il a rendu plein et entier hommage au principe de liberté de conscience, et c'est là l'important. Passant ensuite à l'examen des faits publiés, il a cru que j'avais vu ce qui n'y était pas; que la Chambre et le public s'alarmeraient faussement; qu'en effet monsieur Andrier aurait été puni pour irrévérence seulement dans ses rapports avec le tribunal, sans qu'on pût apercevoir en cela aucune tendance intolérante.

A cet égard, je tiens à donner une explication; mais avant tout je déclare encore être parfaitement d'accord avec monsieur le ministre sur ce point de droit. Si le procureur Andrier a manqué de respect au tribunal, il a dû être suspendu pour 15 jours, pour 30 jours, si l'on veut, peu importe, nous

n'avons pas à nous occuper des intérêts particuliers de monsieur Andrier.

Nous n'avons pas même à examiner le bien jugé dans l'appréciation du fait d'irrévérence, et je n'en parlerai que pour démontrer que l'opinion a pu en être émue, en donnant au jugement une toute autre portée que celle de la répression d'un manque de respect envers le tribunal.

Le point essentiel serait donc de savoir si réellement les faits, tels qu'il sont narrés dans le jugement, constituent une irrévérence, un manque de respect à monsieur le président, ou s'ils ne constituent que le libre exercice du droit de citoyen. A cet égard, je dois vous faire remarquer, messieurs, que le président du tribunal avait déjà, l'année précédente, invité monsieur Andrier à prendre part au port du dais pour la fête-Dieu.

Alors monsieur Andrier était allé rendre visite à monsieur le président pour le prier de l'excuser, en lui disant que cette cérémonie, la cérémonie de porter le dais, était pour lui une servitude et que la chose ne se faisait pas ailleurs. Là-dessus, monsieur le président, considérant cette réponse comme une audace excessive; *Il osa lui répondre*, est-il dit, monsieur le ministre a lu: *Il lui répondit...* C'est dans le rapport de monsieur le président que se trouvent ces paroles, et elles me paraissent fort simples de la part de monsieur Andrier, qui croyait et devait croire sa conscience libre.

La circonstance que le mauvais temps empêcha la procession fit que pour cette fois il n'y eut pas à procéder contre monsieur Andrier.

Or, ce précédent, dût-on y trouver une irrévérence, est un fait ancien pour lequel monsieur Andrier n'est pas accusé, pour lequel il n'est pas condamné. Il n'a été blâmé par le tribunal et appelé en juridiction disciplinaire que pour le fait de 1853. Or le fait de 1853 qu'est-il? Monsieur le président, quoiqu'il sût parfaitement quelles étaient les intentions de monsieur Andrier, quoique il dût supposer qu'il blessait sa conscience, en le mettant dans l'alternative de choisir entre l'animadversion de son chef et la pratique loyale de sa conviction, monsieur le président, dis-je, a encore exigé que le procureur Andrier vint assister à la procession et porter le dais. A cet effet, le président envoya un avis ainsi conçu: je n'en garantis pas tout à fait les paroles, mais j'en garantis le sens, et même jusqu'à un certain point les expressions:

« Messieurs les procureurs près le tribunal de Haute-Savoie, jouissant du privilège de porter le dais pendant la procession de la fête-Dieu, nous président du tribunal susdit, nommons pour le port du dais pendant la procession qui aura lieu le 26 courant, messieurs Combet, Velat, Andrier, Cléas, et pour certifier qu'ils ont été avisés, ils devront apposer leur signature en regard de leur nom. »

Vous le voyez, messieurs, d'après cette invitation monsieur Andrier avait un motif de plus de s'abstenir, car on l'appelait à remplir non pas un devoir, mais à jouir d'un privilège, d'une distinction honorifique, que dans sa conscience de chrétien, dans son humilité évangélique, il ne croyait pas avoir mérité.

Cet avis fut porté par le concierge du tribunal; ce n'est pas une communication officielle de président à procureur, et qui exige une réponse dans des formes précises fixées par la procédure. Or, il était évident que la signature apposée par monsieur Andrier était l'assentiment à l'invitation qui lui était faite. En refusant sa signature, il n'a certainement pas voulu blesser monsieur le président (ce serait une sup-

position gratuite et improbable), il n'a voulu que protester qu'il resterait en dehors de la cérémonie.

Du reste, le jugement ne fait mention d'aucune parole, d'aucun fait irrévérentieux de la part de monsieur Andrier. Monsieur Andrier reçoit l'avis, il ne le signe pas; on le lui envoie de nouveau, il ne le signe pas encore; et voilà tout.

La procession se fait; je ne sais pas si monsieur Andrier y assistait au rang des simples fidèles ou s'il n'y est point allé: dans l'un et l'autre cas, il n'y a rien là d'irrévérentieux, rien de décent ni d'indécent. Je me trompe, il y avait peut-être quelque chose de regrettable, ce sont précisément les allers et les retours des huissiers, les ordres et les rapports, pendant la procession, au milieu du recueillement général, et tout proche du prêtre qui portait le très-saint Sacrement. Quant à monsieur Andrier, il ne se donna aucun mouvement, sauf pour venir se placer au milieu de ses collègues.

Le public n'a pu apprécier le jugement du 27 mai que d'après ces faits extérieurs, et par conséquent en être surpris et impressionné. Maintenant que lecture du jugement a été donnée, il l'appréciera en connaissance de cause, et je doute qu'il réforme son opinion.

Il est possible qu'au moyen d'une analyse savante et minutieuse, avec de fines inductions, on y trouve quelque trace de manque de respect. Mais certainement, ceux qui jugent simplement et avec le seul bon sens du commun des hommes, ceux qui n'ont l'avantage d'être un jurisconsulte distingué, n'apercevront point ces nuances délicates, qui n'ont point échappées à monsieur le ministre, ceux-là, et c'est presque tout le monde, croiront que monsieur Andrier a été condamné pour n'avoir pas porté le dais à la procession.

A la vérité, les *considérants* lus en premier lieu par monsieur le ministre justifiaient le dispositif; mais ils n'étaient eux-mêmes que l'appréciation des faits narrés dans l'exposé, faits qui se réduisent à l'abstention de monsieur Andrier, conformément à ses convictions et à son droit. L'article de règlement invoqué n'avait donc rien d'applicable.

Telles sont les raisons qui m'ont fait apercevoir, à tort peut-être, dans le jugement du 27 mai, autre chose que ce qu'y trouve monsieur le ministre, et cela me suffit.

Malgré un dissentiment sur l'interprétation juridique d'un fait, dissentiment dont la Chambre n'est pas juge, je me félicite d'être en parfait accord avec lui et, sans doute, avec la Chambre sur le point important qui est une maxime de principe.

Afin donc de rassurer l'opinion là où elle est alarmée, et de la guider pour l'avenir là où elle serait égarée, j'oserais prier monsieur le ministre de ne pas s'opposer à un ordre du jour ainsi conçu:

« La Chambre, après avoir entendu les explications de monsieur le ministre, persuadée que le Gouvernement saura, dans les limites de ses attributions, maintenir intact le principe de la liberté de conscience, passe à l'ordre du jour. »

BON-COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Carquet, giacchè non fa nulla più che esprimere gli stessi principii che io venni testè esprimendo; ma dichiaro apertamente che, accettando questo ordine del giorno, non intendo che si abbia ad interpretare come un biasimo pel tribunale che ha pronunziata questa sentenza. Siamo d'accordo circa i principii; l'onorevole Carquet non ha contestati quelli che sono espressi nei motivi della sentenza, che cioè il tribunale sia in diritto di infliggere una pena disciplinare per irriverenza verso il tribunale stesso od il suo presidente. La questione non è che sull'apprezzamento

del fatto in cui ci fosse o non ci fosse irriverenza, apprezzamento per cui io persisto a credere che il tribunale non abbia alterato il carattere dei fatti, e che un'irriverenza verso il tribunale vi fosse. Del rimanente, per valutare quale di queste due opinioni fosse fondata, trattandosi di fatti, bisognerebbe prendere informazioni, sentire le parti, sentire le persone che erano presenti, tutte cose che sono attribuite ai magistrati giuridici, e che, come ognuno ben vede, non sono di competenza del Parlamento.

AGNÈS. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.
Molte voci. No! no!

AGNÈS. Ma si tratta qui di vedere se abbia bene o male giudicato il tribunale (*No: non è questo!*), e noi non possiamo rivedere questa sentenza.

DEVIRY. Le point essentiel de cet ordre du jour est que, si la Chambre l'adopte, il faudra que monsieur le ministre de grâce et justice fasse révoquer l'arrêt rendu sur cette matière par le Sénat de Savoie, je crois, en 1827.

Or je fais observer que la seule invitation qu'on fait au Ministère par un ordre du jour, ne suffirait pas pour cela, et s'il faut que l'on déroge à cet arrêt, j'appelle l'attention du Ministère et de la Chambre sur ce point qui peut faire naître quelques difficultés.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io debbo ancora fornire alcune spiegazioni a questo proposito.

Ho già dichiarato che non accetterei mai un ordine del giorno il quale inchiodasse un voto della Camera relativamente ad un giudizio pronunciato da un tribunale. È soltanto dopo siffatta dichiarazione, e dopo aver udito le spiegazioni date dall'onorevole Carquet che io affermava che il giudicato del tribunale di cui si tratta era all'infuori di questa discussione, e dichiaravo di accettare l'ordine del giorno che venne proposto. Questo contiene l'enunciativa pura e semplice di un principio, cioè della libertà di coscienza e dell'affidamento che il ministro saprà mantenerlo.

Quanto poi alle osservazioni che venne facendo l'onorevole Deviry rispetto al regolamento del magistrato d'Appello di Savoia, io reputo che anche ciò sia all'infuori della questione che ora si agita, perchè tale regolamento concerne in genere quella giurisdizione disciplinare che il magistrato esercita sopra gli ufficiali della curia.

Ora, che questo abbia nulla a fare colla presente questione l'ha dichiarato lo stesso deputato Carquet; e quand'anche non lo avesse dichiarato, sta bene inteso e sta risolutamente fermo che a questa giurisdizione non si pregiudica, che il magistrato continuerà ad esercitarla, e che qualora l'applicasse contro la legge, contro qualunque dei principii della medesima, vi si procederà coi mezzi legali.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Carquet, il quale è così concepito:

« La Chambre, après avoir entendu les explications de monsieur le ministre, persuadée que le Gouvernement saura, dans les limites des es attributions, maintenir intact le principe de la liberté de conscience, passe à l'ordre du jour. »

(La Camera approva alla quasi unanimità.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge tendente ad autorizzare l'applicazione provvisoria del Codice di procedura civile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1850.)

La parola spetta al deputato Brofferio che intende parlare sul modo di discussione.

BROFFERIO. Signori, animato dal più vivo desiderio di vedere finalmente lieto il Piemonte di un Codice di civile processura, da tanto tempo desiderato, io fo plauso alle correzioni della Commissione concertate col Ministero; ma non posso associarmi alla istanza della Commissione, di discutere non già il semplice progetto di legge presentato dal Ministero, ma il Codice stesso, invitando la Camera a temperanza di osservazioni, o, meglio ancora, a perfetto silenzio.

Io non sono di questo avviso, sia perchè non vedo che con esso si sciolga la difficoltà che si pone in campo della disposizione dell'articolo 55 dello Statuto, sia perchè, se noi adottassimo questo sistema, sarebbe impossibile che noi giungessimo mai a finale risulamento.

Dissentito dalla Commissione nell'invocazione non solo dell'articolo 55 dello Statuto, ma ben più nell'applicazione di esso. Diffatti, si vuole dallo Statuto non solo che si leggano gli articoli di una legge, ma che si discutano. Ora, se noi adottassimo la proposta della Commissione, se noi ci accingessimo ad ascoltare la lettura degli articoli coll'accordo di serbare perfetto silenzio, ognuno vede che questa sarebbe una povera finzione per deludere la disposizione dello Statuto. Seguendo poi l'altro consiglio di discutere con temperanza, chi è che non veda che questo consiglio sarebbe inaccettabile? Chi può pretendere da un deputato che faccia violenza alla propria coscienza per tacere e per parlare più o meno quando egli crede che siano opportune e forse necessarie legali osservazioni? Lasciate che si entri nella discussione, e vedrete che la pubblicazione del Codice seguirà alle greche calde.

Io penso che la Camera debba senz'altro accingersi non alla discussione del Codice, ma alla discussione della legge con cui il Codice è presentato. Lo Statuto vuole che le leggi siano discusse articolo per articolo; e qual è la legge che abbiamo in discussione? È quella presentata dal Ministero.

Si dirà: la legge è il Codice. Io rispondo che il Codice è l'occasione della legge, ma non è la legge; e soggiungo che, discutendo il progetto ministeriale, noi adempiamo al prescritto dello Statuto.

Già molte altre volte abbiamo così proceduto. Ieri ancora, discutendo la legge sulla ferrovia di Pinerolo, abbiamo discusso i principii generali, e lasciammo in disparte i capitoli convenzionali che sono la base della legge.

Quante volte in questa Camera si accettarono senza discussione i capitoli di pubblici appalti dopo essersene approvata la massima! Ed ognuno sa che parte sostanziale dei contratti sono i patti e le condizioni da cui sono regolati.

Perchè non faremo oggi lo stesso?

Gli articoli del Codice non costituiscono l'attuale legge. Essa è costituita dagli articoli che la compongono. Discutendo adunque questi articoli, e deliberando sull'accettazione o sul rigetto della ministeriale proposta, adempiamo al prescritto dello Statuto.

Nè io temo che questo sia un precedente dal quale, per avventura, possa derivare nocumento alla minoranza della Camera. Membro io stesso di questa minoranza, debbo stare più di qualunque altro in guardia contro le sopraffazioni che ne offendono i diritti; ma io sono pienamente tranquillo da questo lato. Qui si tratta di un caso affatto speciale, si tratta di un Codice intorno al quale si sono già spesi più di venti anni di meditazione e di lavoro; che è già passato sotto gli sguardi di tutti i magistrati, che fu esaminato più volte dal Consiglio di Stato, che fu argomento di lunghi ed assidui studi di molte Commissioni legislative, che finalmente fu con-

diligenza discusso dalla nostra Commissione, la quale ci ha dichiarato che il Codice è buono. Dunque deriverà da esso notevole miglioramento nella spedizione delle cause civili.

Sia pure che in qualche parte si possa desiderare maggior perfezione; questo è veramente il caso in cui il meglio sarebbe nemico del bene. Le cose perfette non sono umane cose, e per voler tutto perderemo ciò che possiamo avere.

Noi siamo tutti persuasi che facciamo opera buona e cittadina promuovendo, per quanto sta in noi, il più sollecitamente la promulgazione di questo Codice.

Non perdiamoci adunque dietro a difficoltà create dalla nostra immaginazione; abbia da noi il Codice, e la nazione ci sarà riconoscente.

Chiedo adunque che la Camera, accogliendo le correzioni della Commissione, concertate col Ministero, lasciata in disparte la discussione del Codice, passi senz'altro a discutere il progetto di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo fa la seguente proposta:

« Che si sospenda di discutere. Si mandi il progetto alla Commissione della Camera onde riferire in principio della Sessione veniente sull'approvazione definitiva del medesimo, con invito al Ministero di presentare per tale epoca la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri, e degli onorari degli avvocati, dei causidici e dei periti, ed ogni altra legge che servir debba di complemento al Codice di procedura. »

Il proponente ha la parola per lo svolgimento.

ARNULFO. Niuno più di me certamente desidera che un Codice di procedura si promulghi, e la Camera se ne persuaderà ove voglia ricordare che nella seduta del 29 agosto 1849 io fui che chiesi al Ministero se presentava o no il Codice di procedura, e vivamente instai perchè, od il Codice presentasse, o tali modificazioni almeno che giovassero a complemento momentaneo della procedura esistente.

Io allora dichiarava che, ove il Ministero nè l'una nè l'altra cosa avesse potuto fare, io medesimo avrei proposte le modificazioni e le aggiunte; ed il primo libro del Codice fu presentato, sebbene non abbia poi potuto essere discusso.

Nella seduta del 5 novembre stesso anno presentava alla Camera un progetto di legge per l'esecuzione parata degli atti pubblici, giacchè io scorgeva che era l'unico mezzo di ridurre intanto il numero delle liti prevenendole, e che era meglio provvedere intanto al diminuirle, piuttosto che aspettare la forse ancora molto lontana presentazione di un intero Codice che venisse a minorare il termine di quelle liti che sono inevitabili.

Fatte queste premesse, io non verrò impugnando il sistema che si è adottato nel progetto ora in esame, cioè il sistema misto; non verrò lamentando che siasi preso per base il Codice civile francese, il meno perfetto forse di quelli di tale nazione; poichè riconosco che tutti coloro i quali presero parte alla compilazione di tale progetto, e la Commissione da voi nominata, la quale ammise anche alcune delle osservazioni che ebbi l'onore di sottoporle, ben meritavano del paese, e fecero sì che molti errori, che in quel Codice generalmente si riconoscono, vengano a scomparire, e vi siano sostituite altre disposizioni, o prese dalle leggi nostre vigenti o da altri Codici, le quali lo migliorano; ma mi propongo di dimostrare essere necessari ulteriori importanti emendamenti relativi ai più numerosi ed importanti atti della procedura, sostituendo alcune disposizioni della nostra attuale a quelle della francese affine che il Codice riesca quale il paese lo aspetta dopo tanto tempo, dopo tanto lavoro, e segnatamente dopo essere stato sottoposto all'esame del Parlamento.

Avverto però fin d'ora che non è mio scopo di proporre emendamenti discutendo articolo per articolo, poichè riconosco essere da evitarsi, se è possibile, un tale sistema, quando trattasi di una legge composta di molti articoli, quando trattasi di un Codice di procedura, del quale difficile cosa è valutare tutta l'importanza, valutare tutte le conseguenze che derivar possono da emendamenti quasi improvvisati.

Se la Camera vuol essermi cortese della benigna sua attenzione in materia così sterile, spero che, al termine delle mie osservazioni, non mi collocherà tra coloro che la Commissione chiama, sul finire della sua relazione, « acuti ingegni che desiderano miglioranze, le quali soltanto il tempo forse permetterà di attuare, » ma piuttosto vorrà annoverarmi fra quei modesti osservatori che, guidati da una lunga pratica, opinano che fin d'ora sono da farsi modificazioni ad alcune disposizioni del progetto, senza che sia mestieri di aspettare che il tempo venga a rivelarne il bisogno; fra coloro che, ansiosi di liberarsi da un provvisorio che opprime in altre materie, desiderano di evitare che un provvisorio si cominci in proposito delle leggi di procedura.

E siccome ho detto di voler parlare degli atti più numerosi e più importanti, comincerò dal titolo delle citazioni. Le citazioni sono numerose quanto sono numerose le liti; per conseguenza parlerò di atti che si fanno a migliaia in un anno davanti ai tribunali ed ai giudici di mandamento; trattandosi adunque di numerosissimi, frequentissimi atti d'ogni giorno, d'ogni ora, pure potrei sopra i medesimi spendere qualche parola.

La citazione per consenso di tutti è un atto importantissimo; non vi è persona addetta al foro, come non vi è persona che abbia avuto delle contestazioni, che ciò possa porre in dubbio; la citazione è il fondamento della lite, ed i curiali sanno ed i litiganti conoscono che, per istituire un giudizio, ben sovente si ricorre ai lumi non solo del patrocinante, ma ben sovente di un giureconsulto o di più giureconsulti, perchè dipende essenzialmente dal modo col quale un giudizio è istituito, il modo col quale debba coltivarsi, e perfino l'esito, direi quasi, della lite.

PRESIDENTE. Pare che l'oratore esca dalla questione, e che entri direttamente nel merito del Codice, facendone un esame partitamente per sostenere la questione sospensiva. Mi sembra che dovrebbe limitarsi alla questione, se debba o no sospendersi.

ARNULFO. Mi scusi, io non potrò giungere a dare appoggio alla mia proposta, se non dimostrerò che molte cose trovansi nel progetto del Codice che debbonsi emendare.

PRESIDENTE. Con questo intento ella potrà proporre poi emendamenti; ma tutto ciò non ha che fare colla sospensione.

ARNULFO. Allora aggiungerò che ho proposto una questione sospensiva, ma che non mi si accorda di darle sviluppo, essendo io indotto a proporla, non potendo dire altro, salvo che, malgrado i lavori finqui fatti dal Ministero e dalla Commissione, vi sono cose che non permettono si mandi provvisoriamente in esecuzione; il che certamente non persuaderà nessuno.

PRESIDENTE. Mi scusi, se questa ragione valesse, non si potrebbe discutere alcuna legge; vuol dire adunque che proporrà degli emendamenti durante la discussione.

ARNULFO. Se l'onorevole presidente non mi concede la parola, io mi tacerò, e dirò solo che il Codice, quale ci è proposto, non conviene che sia ammesso neppure provvisoriamente, perchè porterà dei gravi danni; ma, ciò dicendo,

senza esporre le ragioni sulle quali io fondo il mio dire, mi si opporrà che questa è un'asserzione gratuita, non una dimostrazione. È per conseguenza necessario che io tocchi almeno delle principali materie, cioè, fra le altre, delle citazioni, dell'esecuzione forzata sui mobili e sugli stabili, nelle quali materie si sono adottati dei sistemi che io credo da respingersi, che io credo dannosi, se si vorranno eseguire, anche provvisoriamente, per un tempo qualunque, peggio se per un quinquennio.

Se la Camera crede che io non debba dare sviluppo a questa mia opinione, me ne tacerò. Debbo però dichiarare sin d'ora che, per ciò fare convenientemente, non profitterò della sua indulgenza, salvo per due o tre quarti d'ora, che in sì grave materia non mi pare tempo né eccessivo, né sprecato.

Io non mi dissimulo che colla mia proposta andrò forse all'incontro di una impopolarità e in questo recinto e fuori, e può darsi anche che s'interpretino le mie parole nel senso che io non voglia che questo Codice abbia esecuzione né definitiva, né provvisoria, non potendo addurre le ragioni che m'inducono a così opinare; ma credo di avere dei precedenti che mi giustificano, bisognando, o di avere ricordati dei fatti i quali dimostrano la mia buona volontà di avere una procedura compiuta, fatti che risalgono ad un'epoca nella quale ero patrocinante. Io non ho altro movente che la mia profonda convinzione, convinzione che non potrò mai far dividere dalla Camera, se non sono ammesso a far sentire le ragioni che appoggiano la mia proposta.

PRESIDENTE. Non intesi mai d'impedire che ella parli, né su questa, né su qualunque altra questione, ma io dico solo che, se ella vuol trattare la questione sospensiva, non è il caso di entrare in questi dettagli.

Ella può dire in complesso che ha molte osservazioni a fare, ma non può entrare nel merito della discussione che, secondo la sua proposta, si dovrebbe sospendere.

ARNULFO. Io prego il signor presidente di interrogare la Camera. Io credo di non aver altro mezzo per dimostrare la mia proposizione, salvo parlando delle disposizioni contenute nel Codice, non per articoli o per emendamenti, ma per materie, come ho accennato voler fare, né il signor presidente potrà accennarmi altro mezzo.

PRESIDENTE. Allora consulterò la Camera se intenda che, per discutere la questione sospensiva, si debba entrare nella discussione del merito, come vorrebbe il deputato Arnulfo.

BROFFERIO. Chiedo facoltà di parlare. Le osservazioni fatte dal deputato Arnulfo sono gravi ed importanti.

Comprendo anch'io che egli faccia valere il diritto di esaminare gli articoli del Codice per dimostrare l'opportunità della sospensione da lui proposta. Ma, entrando in questa via, dove andiamo noi? La cosa è manifesta: andiamo alla discussione del Codice.

Semplifichiamo le cose, e non allontaniamoci dalla questione che ci occupa.

La questione è questa: accettiamo noi o non accettiamo la proposta che ci fa il ministro di mandare per cinque anni ad esecuzione il Codice senza la discussione dei suoi articoli?

Tale è la questione sulla quale è chiamata a pronunciare la Camera.

Che cosa ci si dice colla presentazione di questa legge?

Ci si chiede un atto di fiducia; il ministro ci chiede se, dopo tanti studi già fatti, tanti esami, tante discussioni per opera degli uomini in questa materia più competenti, e dopo il voto della nostra Commissione, noi vogliamo o no commettere al tempo il giudizio di questa umana opera.

Discutere tutto il Codice è impossibile; nessuna politica Assemblea ha mai discusso un Codice di 1137 articoli; e ponendoci nel vasto pelago delle impossibilità non concluderemo, privando la nazione di un Codice da tanti anni sospirato.

L'onorevole Arnulfo vuole si sospenda la discussione della legge per procedere nella prossima Sessione alla discussione del Codice; io dico che, adottando la proposta dell'onorevole Arnulfo, non discuteremo né l'uno né l'altro.

O diamo un voto di fiducia al Governo e alla Commissione, e avremo un Codice, non già perfetto, ma provvido e buono; o neghiamo questo voto, e per molti e molti anni continueremo a goderci il beneficio delle regie Costituzioni e delle eterne liti che ne sono la conseguenza.

Da questo bivio la Camera non può sottrarsi; e la questione, torno a ripeterlo, sta tutta in questo.

Io voto pertanto, non solo contro la proposta sospensiva del deputato Arnulfo, ma penso inoltre che, chiamando a disamina gli articoli del Codice per isvolgere la sua proposta, egli esce dalla questione e sovverte l'ordine della discussione.

TECCHIO, relatore. L'onorevole Arnulfo non viene proponendo alla Camera cose nuove, le quali non sieno state studiate. Egli verrebbe proponendo cose che ha già rappresentato alla Commissione con una sua memoria trasmessale il 18 aprile 1853; cose che dalla Commissione furono studiate e discusse, cose che la Commissione ha creduto di non poter accettare, perchè muterebbero il sistema del Codice, e perchè, giusta l'opinione di lei, anziché arrecare vantaggi alla procedura civile, sarebbero di detrimento alla medesima. Il volere adunque, come vuole il deputato Arnulfo che il Codice torni alla Commissione, perchè essa, di qui a quattro o cinque mesi, dica di nuovo il suo parere sul medesimo, riuscirebbe affatto a nulla.

Se mai la Commissione, ed altri meglio di lei, avranno per avventura a decidere che occorran le variazioni che l'onorevole Arnulfo desidera, ciò, secondo la Commissione, non potrà avvenire se non in seguito dell'esperienza.

Noi abbiamo creduto che intanto sia opportuno di accettare il Codice qual è; abbiamo creduto non impossibile che qualcuno di quelli che il deputato Arnulfo qualifica come inconvenienti, venga forse a manifestarsi nella pratica; ma abbiamo creduto che appunto la pratica sola ci possa veramente illuminare in proposito, e che quindi non vi abbia ragione di sospendere la provvisoria attuazione del Codice.

Ciò vuol essere ricordato tanto più quando veggiamo che l'onorevole deputato Arnulfo non chiede già la sospensione all'effetto che al principio della nuova Sessione si venga qui ancora a trattare di un'approvazione provvisoria, ma chiede la sospensione all'effetto che al principio della nuova Sessione si venga qui ad emettere un'approvazione definitiva. Secondo la coscienza della Commissione, questi quattro o cinque mesi di studio non basterebbero punto perchè la Camera potesse mettersi in grado di dare al Codice la definitiva sanzione.

Per questi motivi la Commissione non può accettare la proposta sospensiva dell'onorevole deputato Arnulfo. Essa anzi lo prega a considerare come nella sua memoria diretta alla Commissione il 18 aprile egli stesso abbia dichiarato che questo Codice è *pregevolissimo*, e che i compilatori *meritano la pubblica gratitudine*. Laonde egli stesso dovrebbe accordare che, se pur ha qualche parziale difetto, bisogna contentarsi del molto bene ch'egli nel progetto ravvisa, e tollerare per ora le mende che da qualsiasi di tali opere non possono

non essere inseparabili. Avviene dei Codici ciò che altri scrisse dell'uomo: *vitiis nemo sine nascitur; optimus ille qui minimis urgetur.*

Amnesso, per sentenza dell'onorevole Arnulfo, che il progetto è *pregevolissimo e meritevole della pubblica gratitudine*, non so persuadermi che, in colpa di qualche difetto che per avventura nel medesimo esista, e che, come dissi, secondo l'opinione della Commissione, non potrà essere riscontrato se non colla pratica, debbasi oggi negare l'approvazione provvisoria.

ARNULFO. L'onorevole Brofferio ha tanta fiducia che vorrebbe che il Codice si approvasse senz'altro esame, ed in ciò discordiamo. Mi duole di non avere fiducia eguale alla sua, ma io non credo che la Camera sia chiamata a votare il Codice ad occhi chiusi, credo che fu chiamata, anche nel senso del Ministero e della Commissione, ad esaminare se veramente nel suo complesso meriti di essere provvisoriamente ammesso. Se poi alla Camera si è proposto di approvarlo provvisoriamente, ai suoi membri è lecito di desiderare, la Camera è in diritto di volere che si approvi in modo definitivo. Io credo quindi di non avere fatta una proposta strana.

Per giustificare che io preferisco il definitivo al provvisorio, io mi proponeva di esaminare alcune materie del Codice, non il Codice intiero; l'ho detto prima che non era mio scopo di proporre degli emendamenti, nè di discutere articolo per articolo, ma che voleva parlare di materie speciali importanti.

Rispondendo poi all'onorevole relatore, dirò che nulla evvi di più vero che una parte delle osservazioni che mi proposi di oggi sottoporre alla Camera.

Io già ebbi l'onore di rassegnarle alla Commissione, la quale qualcheduna ne ammise; ma non avendo fin qui potuto spiegarli, l'onorevole relatore non può sapere se non ne abbia delle altre. È vero egualmente che io ho detto, scrivendo alla Commissione, che io trovava nel progetto di Codice un lavoro pregevole; ma soggiunsi che, senza nulla detrarre a questo merito, nella stessa guisa che i migliori artisti non si credono offesi tuttavolta che loro si mostri qualche difetto nelle opere loro, e che per questa ragione le si espongono al giudizio altrui, io credeva di non mancare ai dovuti riguardi verso coloro che avevano preso parte alla compilazione del Codice, dicendo che eranvi delle disposizioni importanti, le quali dovevansi correggere. Ma l'onorevole signor relatore ci dice: la Commissione è persuasa che non altrimenti che coll'esperienza si potrà vedere se vi siano degli errori. Ma io rispondo: quando le mie osservazioni si riferiscono a disposizioni prese da Codici che ebbero una lunga esperienza, io credo che questo obbietto non stia più; quando dico di voler parlare delle citazioni, e di respingere il sistema adottato che si facciano per mezzo di uscieri, parlo di cosa già sperimentata, perchè in tal parte il progetto che ci occupa altro non è che la copia del Codice civile francese, che ha un'esperienza lunghissima: quando io voglio sostituire al sistema delle citazioni redatte dagli uscieri (dovendo queste contenere il più sostanziale della causa) il sistema attualmente in vigore, il sistema delle nostre patrie leggi da tanto tempo sperimentato, il sistema cioè delle suppliche sottoscritte dall'avvocato o dal causidico, che sono capaci di ciò fare, ed hanno obbligo di saperlo fare, e che devono rispondere dei loro atti, non parlo di disposizioni di leggi nuove che abbiano bisogno dell'esperienza per conoscere se sieno o no buone.

Il Codice francese è vigente da moltissimi anni, come pure la legislazione patria. Quindi ognuno può farne fin d'ora giudizio.

Quando parlo degli atti di esecuzione forzata sui mobili, non parlo di cosa da sperimentarsi, ma le relative disposizioni sono letteralmente copiate dal Codice francese. Ed io voglio provare che il relativo sistema è pieno di inconvenienti, se non per la Francia, certo per noi che abbiamo un sistema antico, immensamente migliore e preferibile. Voleva parlare dell'esecuzione forzata sugli stabili, in ordine alla quale nel progetto vi è una disposizione innovativa di una delle più essenziali disposizioni della vigente nostra legislazione: innovazione che niun Codice di procedura fin qui osò d'introdurre, le non notificanze cioè dei bandi ai creditori iscritti sugli stabili cadenti in subastazione, innovazione così importante, così radicale, le cui perniciose conseguenze possono fin d'ora prevedersi, e non sono da tollerarsi per un quinquennio, come si vorrebbe mediante la legge che ci viene presentata.

Le mie osservazioni pertanto si raggirano sopra disposizioni del progetto che non sono nuove, ma prese da Codici già passati al crogiuolo dell'esperienza, e può giudicarsi se siano buone o no, senza aspettare un quinquennio.

In complesso poi il progetto non contiene un sistema nuovo che abbisogni di essere provato; è per i tre quarti almeno la copia del Codice francese, aggiuntevi delle disposizioni desunte da quello di Ginevra e di altri Codici. Non trattasi di una chimica invenzione di cui non sappiasi ancora le conseguenze, e debba quindi per giudicarne provarsi: ma non concedendomi lo sviluppo delle ragioni che appoggiano la mia opinione, la mia proposta sospensiva quale appoggio può trovare presso la Camera? So che vi sono opinioni preconcelte, e che molti dicono: è meglio avere un Codice meno perfetto, ma averlo oggi piuttosto che domani, quasi che se si lascia sfuggire questa occasione non si presenti più e non si abbia mai più opportunità di averlo, il che quanto sia strano allo stato delle cose, che il Codice è in discussione al Parlamento, non occorre dirsi.

Ma mi permetta la Camera che io chieda: crede ella, crede il Ministero che questo Codice, quand'anche provvisoriamente oggi si approvi, possa in questa medesima Sessione essere altresì approvato dall'altra parte del Parlamento? Io credo di no, fermamente no; perchè manca il tempo per farne un esame qualunque, non dirò serio, ma superficiale.

Il tempo che la Commissione nostra ha impiegato per fare il suo lavoro, io credo che almeno eguale lo debba o lo possa impiegare anche l'altra parte del Parlamento, il Senato, e calcolando equal tempo si vede chiaramente (tanto più se volesse occuparsi delle altre leggi che già numerose abbiamo votate, fra le quali la tariffa doganale) che è impossibile che in questa Sessione il Senato esamini il Codice. Cosa nè diverrà?

Ne diverrà che avremo dato un voto per l'esecuzione provvisoria, il qual voto bisognerà rinnovare, perchè bisognerà riprodurre il Codice in principio di novembre, e ciò per la sola esecuzione provvisoria, quandochè alla stessa epoca si potrebbe, secondo la mia proposta, votare a sanzione definitiva.

Ma la Commissione ci dice che noi abbiamo tenuto conto delle osservazioni che ci furono fatte, e non cangieremo di opinione.

Io le osserverò che essa non conosce tutte le mie osservazioni; ma quand'anche non volesse adottare le mie, adotterà quelle di altri. Io credo però che la Commissione vorrà ammettere una distinzione.

Allorquando essa fu costituita, lo fu per esaminare la legge per l'esecuzione provvisoria del Codice, e certamente, penetrata da questa idea, non andò tanto pel sottile, e dando

la preferenza a quell'idea di intanto avere un Codice di procedura, lo ha esaminato sotto questo punto di vista; ma se avesse avuto mandato di esaminarlo nello scopo di metterlo in esecuzione definitiva, io ho troppa fede, ho troppa stima, confido troppo nei lumi dei membri che la compongono, per non credere che altre modificazioni avrebbe ammesse od ammetterebbe. In ogni caso da essa rifiutate, il giudizio spetterebbe alla Camera.

Io credo dunque che la mia proposta sospensiva sia ammissibile, e non rechi ritardo nè inconveniente alcuno. Credo di servir meglio la causa di coloro (che è pure la mia) i quali desiderano di avere un Codice prontamente definitivo; dicendo che è meglio discutere a novembre il Codice che si presenti per l'esecuzione definitiva, piuttostochè ammetterne ora al termine della Sessione l'esecuzione provvisoria.

E, postochè di provvisorio parliamo, osserverò che si vuole un provvisorio di cinque anni. Ora mi sia lecito domandare: o questo provvisorio si ha in mira, e perchè non si vogliono correggere attualmente gli errori che per avventura si riconoscono nel progetto, oppure per correggerli poi gli errori che fossero per scoprirsi durante il quinquennio? Se per gli errori che la Camera riconoscerà fin d'ora nel progetto, io domando perchè si dovranno sopportare per cinque anni. Questa sarebbe un'ingiustizia che si farebbe al paese: se poi per gli errori che si scopriranno, io non ho mai visto porre una legge in esecuzione provvisoria sul dubbio che possano scoprirsi degli errori. Se si scopriranno, si correggeranno appena conosciuti, se importanti, nè si manterranno per cinque anni.

Il Codice di procedura civile correrà la sorte che corrono tutte le altre leggi; se dopo il profondo esame da farsene dalla Commissione della Camera, e la sanzione definitiva presenterà qualche inconveniente, esso sarà corretto, come si correggono le altre leggi.

Signori, dal 1838 abbiamo un Codice civile; esso non fu accompagnato da quello di procedura. Dal 1852 fu costituita una Commissione per prepararlo, la quale compì i suoi lavori.

Una Commissione di revisione dopo lo discusse ed esaminò; due ministri si fecero carico di rivederlo; esso venne presentato al Parlamento, ed il Parlamento non vuol dare, mi sia lecito di così esprimermi, non vuol dare l'ultima mano, salvo dopo cinque anni. Sebbene tal Codice sia da tanto tempo preparato e sospirato, io credo che ciò sia poco conveniente.

Io penso che quando ai lavori già fatti si aggiungano quelli futuri della Commissione vostra, i quali tendano realmente a promuovere la sanzione definitiva, avremo un Codice più compiuto, avremo un Codice quale il paese aspetta dal Parlamento, in un sistema costituzionale. Io respingo altresì l'idea del provvisorio, perchè al fine del quinquennio si dovrà pur sempre esaminare il Codice, e perchè niuno può garantire che non nasceranno nuove difficoltà, che non si venga a dire allora che l'esperienza non fu sufficiente, e se sia per durare troppo tempo il provvisorio, e debbasi per troppo lungo tempo desiderare la definitiva correzione.

Io desidero che il Codice sia definitivo anche per un'altra ragione: quando una legge è provvisoria, pochi si occupano di osservarla, di studiarla e di farla eseguire, pensando ai futuri cambiamenti.

Il provvisorio in materia di Codici è cosa, se non unica affatto, almeno rara, e da evitarsi tanto più nel caso nostro, inquantochè non si tratta della creazione di un sistema nuovo, di cui sia da desiderarsi che l'esperienza venga a dimostrare

gli errori, ma, chiunque ha esaminato questo progetto, vede agevolmente che nella sostanza altro non è che un sistema vecchio già sperimentato al quale si fecero delle varianti; ma che non sia necessario introdurne altre io non posso ammetterlo, anzi affermo colla maggior convinzione che, non facendole, gravi pregiudizi sopporterà il paese dalla pratica applicazione di alcune parti essenziali.

E tanto più mi pare che la Camera, e per essa la Commissione, debba occuparsi di rendere il progetto definitivo, inquantochè vi è in certe parti dissenso fra la prima Commissione che propose il Codice, e quella che lo ha riveduto, fra esse e il Ministero, e vi è dissenso fra quest'ultima Commissione e quella della Camera: e non sarà giusto che dopo tali dissensi le cui cagioni sono sviluppate, e sulle quali si può perciò con piena cognizione di causa pronunciare, non sarà giusto, dico, che venga finalmente un giudice per risolverli, il Parlamento, cioè, che definitivamente statuisce? Si vorrà piuttosto aspettare cinque anni a sanzionare un Codice che da quindici anni è aspettato e direi quasi in discussione?

Io ho proposta la questione sospensiva, nè la ritiro perchè parte da intima convinzione; io ho adempito coscienziosamente al mio dovere nei limiti del possibile; la Camera delibererà nel senso che crederà meglio.

GUGLIANETTI. Chiedo la parola sull'ordine della discussione. Mi pare che questa difficoltà sarebbe tolta qualora si considerasse lo spirito della proposta del deputato Brofferio.

Egli propone una questione pregiudiziale a quella del deputato Arnulfo che vorrebbe si sospendesse la discussione del Codice sino alla Sessione ventura.

Vuolsi adunque prima di tutto discutere la proposta Brofferio; e solo quando questa non sia dalla Camera approvata si potrà trattare la questione pregiudiziale proposta dal deputato Arnulfo.

Io credo poi coll'onorevole nostro presidente non potersi ammettere il sistema del deputato Arnulfo, di volere cioè criticare tutte le parti del Codice di procedura per dimostrare poi che vuolsene rimandare la discussione ad altra Sessione. Ciò sarebbe entrare nella discussione generale del Codice stesso, e così si perderebbero più giorni per poscia concludere esservi nulla a fare. Mi par miglior partito il discutere se debbasi o no prescindere dall'esame del medesimo ed accettarlo in massa, come propone il deputato Brofferio, ed alla sua opinione io mi accosto.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del deputato Arnulfo che è di sospendere la discussione, e di rimandare il progetto alla Commissione affinché nè presenti un progetto definitivo.

(La Camera rigetta.)

La parola spetta al relatore sulla proposta Brofferio.

TROCHIO, relatore. Intorno alla proposta del deputato Brofferio mi corre debito di dir questo solo, che forse o la Commissione non si è abbastanza bene spiegata nella sua relazione, o l'onorevole deputato Brofferio non l'ha abbastanza bene compresa.

La Commissione non ha detto che la Camera debba discutere articolo per articolo; ha detto solo che la Camera ha facoltà di discutere articolo per articolo; e che questa facoltà non le può essere tolta sotto specie che trattisi di legge provvisoria. Ciò posto, la Commissione, che ha già spiegato il suo sistema, si rimette alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Non essendo più alcuno che domandi la parola, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvata.)

MARTINET. Je voudrais proposer une courte addition à

la fin du premier paragraphe de l'article premier. Il y a une connexité intime entre l'article premier et l'article quatrième.

Voce. Vous parlerez à l'article 4.

MARTINET. Quant à moi, je n'ai aucune difficulté à laisser voter le paragraphe, pourvu qu'on me laisse faire une addition plus tard.

PRESIDENTE. Quando verrà in discussione l'articolo 4 lo metterò ai voti per divisione, ed ella parlerà dopo che sia votato il primo paragrafo.

CHENAL. Il s'agit ici de la richesse publique et de l'intérêt des particuliers; je demanderai donc qu'on fit une édition à bon marché de ce Code et qu'on le répandit dans les populations. Quelque prévoyance, quelque soin qu'ait mis la Commission dans l'étude de ce projet de loi, il est impossible qu'elle ait pu tout prévoir, tout examiner.

En répandant, comme je le propose, une édition à bon marché, nous pourrions profiter des observations qui seraient faites par chacun et voter ce Code en connaissance de cause. Quant à moi je déclare en conscience que l'ayant à peine lu, il m'est impossible de le voter.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Chenal che la sua proposta è identica a quella del deputato Arnulfo, la quale è stata eliminata. Quindi non posso metterla ai voti.

L'ordine del giorno proposto dal deputato Brofferio è così concepito:

« La Camera, limitandosi a discutere il progetto della legge presentato dal Ministero, passa alla discussione del medesimo. »

DEVIRY. Comme jusqu'à présent il n'y a encore qu'une édition du Code de procédure civile qui ait été imprimée, il est essentiel que l'on sache que l'édition qui doit avoir force de loi est celle qui a été modifiée par la Commission d'accord avec le Ministère.

Par conséquent je proposerais que l'on ajoutât que si l'on met à exécution le Code dont il s'agit, il est bien entendu que c'est le Code modifié conjointement par le Ministère et la Commission.

Voci da tutti i lati. Ma questo è inteso. Gli emendamenti sono accettati dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del deputato Brofferio.

(La Camera approva.)

Ora accorderò di nuovo la parola al deputato Chenal, purché si limiti alla sua proposta circa il farsi una edizione economica del Codice.

CHENAL. Je demande qu'une édition à bon marché de ce Code soit répandue dans les masses. Il est impossible que dans une affaire aussi majeure, la Commission ait épuisé complètement la matière et une fois le Code voté, une foule d'observations très-intéressantes et très-utiles nous arriveront. Il est probable qu'alors, au lieu d'approuver un Code de procédure provisoire, nous l'adopterons définitivement, et nous n'aurons pas ainsi des lois précaires qui sont toujours un inconvénient fort grave.

Puisque nous attendons en outre, une loi concernant le tarif judiciaire, je ne vois pas pourquoi nous ne renverrions point à la même époque la discussion et l'adoption du Code dont il s'agit...

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Chenal che io gli ho dato nuovamente la parola perchè credeva volesse solo parlare circa il farsi una edizione popolare del Codice: che quanto alla sospensione essa fu già, come dissi, eliminata dalla Camera, e non è più il caso di rivenirvi sopra.

CHENAL. Eh bien, je me limite à cette proposition unique.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà a che si faccia una nuova edizione del Codice, ma quanto al modo di metterlo in esecuzione io credo che la questione sia già risolta dal voto della Camera. Del resto mi corre debito di ritornare sopra un'osservazione che si è fatta circa la tariffa giudiziaria.

Ben si sa che non può il Codice andare in esecuzione, non solo senza la tariffa giudiziaria, ma senza alcun'altra legge o regolamento.

Così, per esempio, dovrà farsi il regolamento dei procuratori, il regolamento pel servizio degli uscieri, le disposizioni per la procedura innanzi alla Corte di cassazione e via dicendo. Certamente se la Camera non avesse votato immediatamente per questa legge, io avrei proposte tutte queste cose quando fosse poi venuto in discussione il Codice; ma nel caso attuale sarà mio stretto dovere di prepararle e presentarle al Parlamento in modo che possano essere poste in attività nello stesso tempo che il Codice stesso.

Quanto poi alla divulgazione, io non dissento che se ne faccia una edizione economica onde sia ben conosciuta.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo primo del progetto:

« Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3 della presente legge è provvisoriamente approvato, ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di gennaio 1854.

« La sanzione definitiva di esso Codice sarà posta in deliberazione nella Sessione parlamentare dell'anno 1858. »

DEMARCHI. Debbo osservare che questa maniera d'esprimersi « il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3, ecc. » non mi pare troppo conveniente. Credo debba dirsi: « il Codice di procedura civile annesso alla presente legge, » altrimenti non si saprebbe a qual Codice di procedura si riferisca quest'articolo.

TECCHIO, relatore. Il Ministero propone questa formola per la specialità della legge. Ordinariamente le leggi si pubblicano mediante affissione ai pubblici angoli delle città e dei paesi; ma trattandosi di un Codice cotanto voluminoso è abbastanza evidente che un'affissione ai muri pubblici, o non sarebbe possibile, o certamente non produrrebbe verun effetto, poichè nessuno vorrebbe starsi nella pubblica via tutto il tempo che occorre per leggere l'intero Codice.

Il Ministero adunque ha adottato col suo articolo 3, al quale appunto riflette l'articolo primo, un peculiare metodo di pubblicazione per questo Codice.

Esso ha proposto che il Codice si pubblichi trasmettendone un esemplare stampato a ciascun comune per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenutovi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ecco perchè l'articolo primo dice: « il Codice che sarà pubblicato come stabilisce l'articolo 3. »

DEMARCHI. Questo non impedirebbe che si sostituisse un altro Codice al presente. Quando si dice: « il Codice civile da pubblicarsi, » pare che sia già un Codice stabilito che deve pubblicarsi; ma noi non diciamo quale sia; è la presente legge che lo stabilisce. Bisogna adunque che risulti che questo Codice è quello che è annesso alla legge.

TECCHIO, relatore. La Commissione sarebbe d'accordo, se il ministro acconsente, che si dicesse così: « Il Codice di procedura civile annesso alla presente legge, da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3, ecc. »

DEMARCHI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Il signor ministro aderisce?

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Aderisco.

AGNÈS. Domando la parola per un'aggiunta. Siccome ha osservato il deputato Arnulfo che se nei cinque anni venissero a riscontrarsi disposizioni nocive bisognerebbe potervi rimediare, perciò crederei che sarebbe opportuno fare un'aggiunta in cui si dicesse che si potrebbe in questo intervallo provvedervi per legge speciale.

PRESIDENTE. Ma quest'articolo non toglie che si possa fare un'altra legge.

AGNÈS. Potrebbe una semplice disposizione essere rinvenuta veramente cattiva, perchè trattandosi di un Codice così esteso non è difficile che si incontrino alle volte alcune parti cattive. Per esempio, nelle vendite a subasta...

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Agnès che con quest'articolo il potere legislativo non è spogliato della sua prerogativa di fare leggi.

AGNÈS. Vorrei solamente che fosse spiegato. (*Rumori di dissenso*)

PRESIDENTE. Ma non è necessario.

AGNÈS. Io proporrei solamente quest'aggiunta: « salve però quelle modificazioni parziali che nell'intervallo saranno introdotte con leggi speciali. »

Voci. Questo è inteso.

AGNÈS. Se è inteso io non insisterò più.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la prima parte dell'articolo primo colla modificazione accettata dalla Camera.

« Art. 1. Il Codice di procedura civile annesso alla presente legge, da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3 della medesima, è provvisoriamente approvato, ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di gennaio 1854. »

(È approvata.)

MARTINET. La proposition que je voulais faire, c'était uniquement d'ajouter ici deux mots, qui viendraient en explication à l'intention du Ministère et de la Commission elle-même qui ont proposé de concevoir l'article 4 de la manière suivante :

« Prima del gennaio 1854 saranno determinati per legge i diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e gli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso. »

D'après cet article tel qu'il est proposé, il est bien évident qu'il est dans l'intention du Ministère et de la Commission de ne donner exécution à ce Code qu'après avoir accompli ce que prescrit l'article 4.

Pour garantir l'accomplissement de ce qui est prescrit par l'article 4, je voudrais que l'on ajoutât à la suite du premier paragraphe qui vient d'être voté, les paroles suivantes :

« Con che, prima di quell'epoca, siasi adempiuto il prescritto dall'articolo 4 della presente legge. »

Ce ne serait qu'une explication plus précise, car il est évident que, dans l'intention de qui propose la loi, le Code ne devra être exécuté entièrement qu'avec la loi qu'il est dans l'intention soit du Ministère, soit de la Commission de voir émaner avant qu'il soit mis en exécution.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

MELLANA. Io propongo che l'alinea sia così concepito :

« La sanzione definitiva di esso Codice sarà posta in deliberazione non più tardi della Sessione parlamentare dell'anno 1858. »

La Camera, stretta dall'urgenza può approvare provvisoria-

mente il Codice, ma esso non può legare la Legislatura avvenire. Essa, appunto perchè conosce che fa cosa pericolosa nel dare una sanzione ad un Codice senza essere discusso, deve stabilire che entro un dato termine sarà data questa sanzione definitiva, ma non può precludere la via alle Legislature avvenire di farlo anche prima se si riconoscesse il bisogno.

TECCHIO, relatore. La Commissione aderisce.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questa seconda parte del primo articolo così emendata :

« La sanzione definitiva di esso Codice sarà posta in deliberazione non più tardi della Sessione parlamentare del 1858. »

(È approvata.)

« Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re, e contrassegnato dal guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi di Corte, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese resa autentica dalla firma del Re e dal contrassegno del guardasigilli. »

(È approvato.)

« Art. 3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. »

(È approvato.)

SINIO. Domando la parola per proporre un articolo addizionale.

Credo urgente di provvedere a un oggetto interno al quale si aggirò spesse volte la sollecitudine dei deputati ed anche del Ministero, al quale, appunto per le molte emergenze che occorsero, non si è ancora provveduto.

Sino dalla seconda Legislatura l'onorevole deputato Caveri proponeva che si disponesse con una legge apposita intorno alla sorte di quelle sentenze le quali prima dell'istituzione del magistrato di Cassazione potevano essere impugnate per cagione di nullità.

Si è eccitata la questione se queste sentenze non corrispondessero la sorte delle altre e non si dovessero portare al magistrato di Cassazione. Ma il magistrato di Cassazione risolse questa questione in senso negativo: disse cioè che esso era istituito per conoscere delle sentenze pronunciate dal giorno in cui entrava in funzione; che non poteva occuparsi delle anteriori.

Rimaneva a decidere chi dovesse occuparsi di queste sentenze.

Intanto la legge antica non fu derogata. Era una disposizione delle leggi romane, riprodotta dalle regie costituzioni, secondo le quali la nullità di dette sentenze poteva essere proposta per lo spazio di trent'anni dal giorno della loro data. È giusto non solo di risolvere il dubbio intorno alla giurisdizione, ma ben anche di abbreviare quel lungo termine.

Questa non era cosa da inserire nel Codice di procedura, perchè è materia unicamente transitoria; riguarda il passato e non l'avvenire, e mi pare che il suo luogo sia veramente la legge colla quale si manda ad osservare il Codice.

Senza dare maggiore sviluppo a questa proposta, riservandomi a svilupparla qualora la discussione me ne facesse conoscere la necessità, proporrei di formolare l'articolo in questi termini :

« Le cause di nullità contro le sentenze pronunciate dai

magistrati supremi prima del primo maggio 1848 potranno essere introdotte davanti al magistrato di Cassazione entro tre mesi dal giorno della promulgazione della legge attuale. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

GALVAGNO. In seguito alla proposta del deputato Sineo, io mi limiterò ad osservare che veramente sul passaggio che vi fu dall'una all'altra legislazione, relativamente alla giurisdizione dei Senati, ora magistrati d'Appello, questa lacuna esiste, poichè i magistrati d'Appello rifiuteranno di pronunciare, in quanto che questo non sia più loro attribuito.

Si è lasciato alla loro giurisdizione un semplice errore di fatto per causa di rivocazione; gli errori di diritto *sub specie facti* prima si riparavano dai magistrati d'Appello.

Ora non hanno più giurisdizione per ripararli; ed al magistrato di Cassazione si presentarono dei casi in cui egli riconobbe non essere rivestito di alcuna giurisdizione al riguardo.

Io pertanto non avrei difficoltà di accettare la proposta del deputato Sineo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io nel merito della questione consento coll'opinione dell'onorevole deputato Sineo e del presidente della Commissione. Credo realmente che questa sia cosa a cui si debba provvedere per legge. Tuttavia preferirei che questa disposizione fosse inserita nella legge sulla Cassazione, anzichè in questa che tende a mettere in esecuzione il Codice. Ciò preferirei, perchè troverei che avrebbe sede più appropriata, ed anche perchè parmi che si dovrebbe studiare con qualche maturità se basti dare quella designazione generale in caso di cause di nullità; che se si lasciasse così senz'altra spiegazione, potrebbe ingrandire troppo il numero delle cause che sarebbero ora portate in Cassazione.

Io stimo che converrebbe definire quali siano le nullità per le quali ora si possa intentare un giudizio di Cassazione. Ciò si potrà fare con uno o due articoli da inserirsi nella legge sulla procedura davanti il magistrato di Cassazione.

SINEO. Mi rincresce di non poter consentire alla sospensione proposta dall'onorevole guardasigilli, mentre godo di vedere che egli concorra nell'idea che ho esternata sulla necessità di questo provvedimento.

Riconosciuta questa necessità, conviene di provvedere immediatamente; bisogna che ciascuno sappia quale via abbia da seguire per ottenere giustizia. È stato un gran male l'aver tenuti sin qui i nostri concittadini in sospenso a questo riguardo. Bisogna por fine a quest'anomalia.

L'onorevole guardasigilli sembra desiderare che si meditino i termini di questa proposta; in quanto a me, che li ho già meditati, non mi oppongo a che altri mediti a sua volta; se si credesse, si potrebbe rimandare la discussione di questo articolo unicamente a domani. (*No! no!*)

Del rimanente io affermo che siffatta questione è matura, perchè da lungo tempo una proposta consimile fu presentata al Parlamento. Il deputato Caveri fece siffatta proposta nella seconda Legislatura, e la ripeté nella terza. La prima volta toccò a me di esaminare quella proposta in qualità di guardasigilli, e l'approvai dopo averla sottoposta al giudizio di parecchi membri della magistratura. La seconda volta era guardasigilli un dottissimo giureconsulto, il signor Demargherita, il quale l'esaminò anch'egli e le diede la sua approvazione. Lo stesso si fece successivamente da altri guardasigilli. Non si tratta dunque di una proposta nuova, impe-

rocchè la mia non fa altro che riassumere quella dell'onorevole Caveri, che esiste da cinque anni negli Atti del Parlamento.

DEVIRY. Tout à l'heure l'honorable monsieur Sineo, en parlant de la nécessité d'insérer une disposition de loi relative aux sentences dont la nullité devrait être prononcée et qui seraient émanées avant l'institution de la Cour de cassation, a dit qu'il pourrait se faire que dès demain il se présentât un cas pour lequel on dût recourir par devant la Cour de cassation, pour provoquer l'annulation d'une de ces sentences.

Or, je ne crois pas que cela puisse arriver. Car, si l'honorable M. Sineo retient que la loi que nous discutons et le Code ne pourront être mis en vigueur qu'à dater du premier janvier 1854, et que ni l'une ni l'autre ne le seront qu'après que nous aurons approuvé, soit la loi sur les tribunaux de commerce, soit celle sur la Cour de cassation, soit l'autre relative au tarif, il est évident qu'un tel inconvénient qui serait, je l'avoue, très-grand, ne peut se présenter après le jour où le Code de procédure sera notre loi commune.

Dans la loi relative à la Cour de cassation il sera certainement inséré l'article spécial relativement à ces recours en nullité pour les sentences antérieures. Je ne vois donc pas la nécessité de l'insérer maintenant dans la loi actuelle qui n'a nullement trait à la Cour de cassation, qui ne regarde uniquement que des dispositions pour la mise en vigueur provisoire du Code, et où en outre il n'est fait mention d'aucune disposition relative au mode de procéder devant la Cour de cassation. Ce serait insérer dans la loi actuelle une disposition complètement inutile, une disposition complètement étrangère et tout à fait hors de place. On a dit à l'article 5 que ce sera à dater du premier janvier 1854 qu'émaneront les lois relatives au tribunal de commerce et à la Cour de cassation; eh bien, c'est précisément dans les dispositions de cette dernière loi que trouvera place la proposition très-sensée et très-juste que veut faire insérer ici l'honorable M. Sineo. Quant à moi je crois même qu'il faudrait aller plus loin quant aux prescriptions de cette même loi.

Je crois qu'il faudra limiter le temps pendant lequel on devra recourir pour ces sentences. Ainsi je ne voudrais pas voir insérer dans la loi qu'on peut recourir pour un temps indéterminé de 20 à 25 ans, je voudrais qu'on limitât ce terme.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Deviry che questo termine si trova nella proposta del deputato Sineo.

DEVIRY. Permettez: ce n'est pas dans ce sens que je veux parler, je veux limiter le temps non pas pendant lequel on proposera les recours, mais le temps auquel se reporteront ces mêmes recours. Ainsi, je ne voudrais pas qu'on pût se pourvoir contre des sentences rendues à une époque antérieure à 5 ans, parce que si vous laissez ouvert le recours pour toutes les sentences antérieures, pendant le terme de 25 ans, vous multipliez les causes qui se présenteraient à la Cour de cassation sans aucune nécessité et sans aucun avantage, parce que je crois que si l'on n'a pas déjà recouru à présent pour des sentences qui datent de 15 ou 18 ans, à plus forte raison on ne doit pas vouloir recourir à l'heure qu'il est; vous retarderez par ce moyen les affaires avec grave préjudice des justiciables. Ainsi, pour mon compte, je propose la limite de 5 ans et, en faisant cette proposition, je crois abonder dans le sens de l'honorable monsieur Sineo. Par conséquent, je trouve qu'il est fort inutile d'intercaler cet article additionnel, puisque la disposition qu'il contient trouvera sa place dans la loi concernant la Cour de cassation.

A cet égard, je ne crois pas que l'on puisse m'objecter de préjudicier, par ma proposition, à des droits déjà acquis. S'agissant d'une loi de procédure, peut-on opposer la non rétro-activité des lois? Je ne le pense pas, car je crois les lois de procédure applicables à toutes les causes au moment même de leur publication.

Quoi qu'il en soit cependant de cette question, qui n'est pas sans gravité, j'espère que monsieur le ministre voudra y porter son attention lors de la confection de la loi sur la Cour de cassation. C'est dans l'intérêt même de la justice et pour la plus prompte expédition des affaires que je fais une telle proposition. En attendant je conclus pour le rejet de la proposition de l'honorable monsieur Sineo.

SINEO. Le osservazioni dell'onorevole Deviry, tanto più quando vengono da un membro distinto della magistratura, potrebbero far senso, ed io prego perciò la Camera a permettermi di brevemente ribatterle. Egli vorrebbe che si differisse a provvedere a questa materia perchè dobbiamo aspettare anche altre leggi; ma questo è un motivo in senso contrario: appunto perchè per attuare il Codice al 1° gennaio 1854 abbiamo bisogno di aspettare parecchie leggi, non bisogna ancora creare la necessità di aspettarne delle altre.

Ma, dice l'onorevole Deviry, questa legge riguarda la Cassazione, e non riguarda punto la materia del presente Codice.

A questa osservazione risponde il Codice stesso, il quale contiene parecchie disposizioni analoghe a quelle che io propongo.

Ma dice l'onorevole Deviry: se si adottasse questa proposta, almeno bisognerebbe limitarla, non converrebbe lasciare la facoltà di tornare indietro su disposizioni antiche che possono datare da 25 anni.

L'onorevole Deviry non osservò che non sono io che fisso il tempo; è la legislazione che è ancora in vigore. È vero, o non è vero che, secondo le leggi romane, specialmente secondo una disposizione precisa delle regie costituzioni, si potevano proporre quelle nullità per lo spazio di 50 anni? Chi ha abrogata questa disposizione?

Si tratta solo di abrogarla adesso, e non possiamo dare un effetto retroattivo alla nostra disposizione.

Noi non possiamo fare che le leggi antiche non abbiano mai esistito; non possiamo togliere i diritti acquistati; non possiamo che regolarne l'esercizio. Ed appunto perchè questo esercizio sia regolato in modo da non lasciare nell'incertezza le sorti delle famiglie, io limito il tempo a tre mesi; invece che potevano alcuni aspettare ancora sino a 25 anni circa a proporre le loro ragioni, io voglio che se non le propongono entro tre mesi, siano esse perente.

AGNÈS. Domando la parola

Voci. Ai voti! ai voti!

AGNÈS. Io farò una semplice osservazione, che cioè queste cause di nullità dovrebbero portarsi secondo lo stile antico davanti lo stesso magistrato, non davanti al magistrato di Cassazione.

Se poi il magistrato d'Appello non vi annuisse, e vi fosse realmente nullità, si sarà in tempo di ricorrere in Cassazione.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Prima che la Camera passi a dare il suo voto, credo di doverle far avvertire che dalla discussione risulta appunto che questa proposizione cade nella cerchia delle materie di cui deve occuparsi la Cassazione.

Ma, si è detto, voi qui avete regolate certe parti, le quali attualmente sono giudicate dalla Cassazione, come quella della rinvocazione.

Certamente perchè qui si trattava di cosa che cadeva nella giurisdizione ordinaria.

Del resto io ripeto, che questa materia non potrà a meno di essere definita con una legge, non con una legge speciale, ma con quella che si farà per regolare la procedura dinanzi al magistrato di Cassazione.

Io prendo impegno formale d'introdurvi degli articoli, i quali provvedano sulla materia, la quale allora troverà sede più opportuna e potrà anche deliberarsi più maturamente.

SINEO. Per agevolare la risoluzione di questa questione io proporrei che si votasse in massima, salvo poi il modo di applicare la disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta sospensiva del ministro di grazia e giustizia sull'aggiunta del deputato Sineo.

(Dopo prova e controprova la Camera adotta.)

Passeremo all'articolo 4.

DEVIRY. Je demande la parole.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEVIRY. Messieurs, c'est pour faire une observation qui peut avoir une grande importance. (*Parlez! Parlez!*) Je désirerais que le commencement de cet article fût ainsi rédigé: « Prima che sia posto in vigore il presente Codice, » au lieu de « Prima del primo gennaio 1854. »

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Deviry che simile proposta fu già fatta dal deputato Martinet, e non essendo stata appoggiata, non posso ora porla in discussione.

DEVIRY. Je demande pardon, et j'ai cru qu'il n'était pas le cas de soulever cette question à propos de l'article premier, à présent que nous sommes à l'article quatre...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Comunque sia, la sua proposta è simile a quella che fu fatta nell'articolo 1, e non fu appoggiata.

Do lettura dell'articolo 4:

« Prima del gennaio 1854 saranno determinati per legge i diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri, e gli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso. »

(È approvato.)

« Art. 5. Col primo giorno del gennaio 1854 i tribunali di prima cognizione, i magistrati di Appello e il magistrato di Cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali provinciali, Corti d'appello e Corte di cassazione. »

(È approvato.)

MIGLIETTI. Io ho appoggiato la proposta sospensiva dell'onorevole deputato Arnulfo per una ragione che non ho potuto allora addurre alla Camera. Questa ragione può servire per spiegare la causa del mio voto, ma la rivolgo in una preghiera al signor ministro.

È questa la prima volta che si adotta un progetto di legge senza che del medesimo si sia fatta la pubblicazione come si suole negli atti parlamentari che si inseriscono nella gazzetta ufficiale. Sono innumerevoli le domande fatte per ottenere una copia di questo Codice, specialmente dai legali che risiedono nelle provincie. È incontestabile che fu difficile per tutti l'averne una copia, e pochi sono quelli cui fu dato di leggerlo.

Io pregherei conseguentemente il signor ministro a far sì che questo progetto fosse inserito nel foglio ufficiale in supplementi a parte, onde non sia il pubblico privato del diritto che ha di far quelle rappresentanze che crede utili.

PRESIDENTE. La Camera passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	106
Maggioranza	54
Voti favorevoli	94
Voti contrari	12

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

- 1° Interpellanza del deputato Sineo sullo scalo della ferrovia di Novara ;
- 2° Discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Genova a contrarre un mutuo ;
- 3° Relazione di petizioni.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Relazione sugli spogli del 1848 dei bilanci delle strade ferrate e degli esteri — Relazione sui progetti di legge per affidamento alla Banca Nazionale della tesoreria generale e per l'istituzione in Cagliari di una Banca di sconto — Incidente sui lavori della Camera — Parlano i deputati Di Revel, Lanza, Torelli e Deviry — Interpellanza del deputato Sineo sul decreto per lo stabilimento in Torino dello scalo della strada ferrata di Novara — Osservazioni del deputato Mellana — Risposte dei ministri dei lavori pubblici, e delle finanze — Osservazioni dei deputati Lanza, Bellono, Valerio e Mantelli — Repliche — Reiezione dell'ordine del giorno motivato, proposto dal deputato Sineo, e approvazione di quello del deputato Mantelli.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni.

5125. Castagno Papa Domenico, di Coassolo, d'anni 84, rappresentando d'aver perduto l'unico suo figlio nella campagna del 1848, ed esposto che il Ministero della guerra si rifiuta di assegnargli la pensione che a termini della legge 27 giugno 1850 gli spetta, si rivolge alla Camera perchè voglia provvedere in proposito.

5126. Griffi Marco, della provincia di Rovigo, Lombardo-Veneto, narrando essere stato espulso da questi Stati, chiede che venga interpellato il ministro dell'interno del motivo che lo indusse a prendere tale misura, e che siagli concesso di esser tradotto innanzi ad un tribunale dello Stato per far valere le sue ragioni.

5127. Il Consiglio comunale di Alessandria eccita la Camera a voler approvare prima della chiusura della presente Sessione il progetto di legge relativa alla convenzione Deferari, diretta ad ottenere una derivazione d'acqua del Tanaro a Felizzano.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

RELAZIONI SUGLI SPOGLI DEL BILANCIO DELLE STRADE FERRATE E DI QUELLO DEGLI ESTERI PEL 1848.

VALERIO, relatore. Depongo sul banco della Presidenza la relazione sullo spoglio del bilancio delle strade ferrate pel 1848 (1).

DAZIANI, relatore. Ho l'onore di presentare lo spoglio del bilancio degli esteri per l'anno 1848. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 325.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

DI REVEL. Domando la parola.

Come presidente della Commissione del catasto, ho l'onore di annunziare alla Camera che quella Commissione, ponendo termine alle lunghe ed implicate discussioni che nascano dall'esame di quel progetto di legge, e accettando quello per la catastazione definitiva, ha nominato quest'oggi il suo relatore.

(1) Il presente spoglio fu poi dal relatore consegnato soltanto il 4 maggio 1854, ed è compreso però negli atti della Sessione 1853-54.